

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 settembre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 2 maggio 2003, n. 7.

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2
«Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999
n. VI/1309)»..... Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 2 maggio 2003, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2003, n. 4
«Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 41,
lettera m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e del-
l'art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6».
Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 22 maggio 2003, n. 9.

Attuazione della legge regionale 30 luglio 2001 n. 12
«Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e
l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia».
Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2003, n. 10

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2
«Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999
n. VI/1309)»..... Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 2003, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 e norme
legislative collegate (Legge finanziaria 2003)..... Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 2003, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano
per l'anno finanziario 2003 e bilancio triennale 2003-2005.
Pag. 17

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2003, n. 9.

Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli-
Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo
n. 110/2002 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2003, n. 10.

Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della
direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli
uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela
della natura, di attività venatoria e di tassidermia .. Pag. 19

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 9.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa colle-
gato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista il diritto
della Regione, alla modifica della legge regionale 10 gennaio
1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale
2002..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 10.

Iniziative socio-culturali in occasione del quarantesimo anniversario della tragedia del Vajont Pag. 25

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 11.

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)».
Pag. 25

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5.

Norme regolamentari in attuazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26 Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2003, n. 6.

Disposizioni di attuazione della legge regionale n. 25 del 6 dicembre 2002 - norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizione a scopo medico Pag. 27

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 38.

Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza.
Pag. 29

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 2 maggio 2003, n. 7.

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 6 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I punti 1 e 2 della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 2/2002 sono così sostituiti:

«1) punto di riferimento è la mezzeria dell'accesso sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino ad un impianto esistente, misurato dalla mezzeria del suo accesso sulla viabilità pubblica principale di scorrimento posto su strada comunale, provinciale o statale, più vicino al progettato nuovo impianto, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita.

2) Nel caso di nuovi impianti, progettati nell'ambito di aree di pertinenza ad attività commerciali, industriali, artigianali ecc. (anche se dotate di viabilità interna pubblica o ad uso pubblico), il punto di riferimento per la misurazione delle distanze è la mezzeria dell'accesso posto sulla strada di connessione, anche se classificata comunale "di arroccamento", dalla viabilità pubblica principale di scorrimento (statale, provinciale, comunale) alle aree di pertinenza di cui sopra, rispetto, alla mezzeria dell'accesso alla viabilità pubblica principale di scorrimento, posto su strada comunale, provinciale o, statale, più vicino ad un impianto esistente».

2. Dopo il punto 2 della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 2/2002 sono aggiunti i seguenti punti *2-bis* e *2-ter*:

«*2-bis*. Le distanze vanno misurate esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, statale, provinciale, comunale, sul percorso più breve, nel rispetto del codice della strada. Non è invece da considerare, agli effetti della misurazione delle distanze, la eventuale viabilità interna alle aree di pertinenza, ancorché pubblica o di uso pubblico.

2-ter. Le distanze vanno misurate e garantite sia dal progettato nuovo punto vendita a quello esistente sia da quello esistente al nuovo punto vendita con i criteri dei precedenti punti 1, 2, *2-bis*».

3. Al comma 7 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002 dopo le parole: «o della cessione» sono aggiunte le seguenti parole: «o dall'affitto d'azienda».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 2 maggio 2003

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 7/12797 del 28 aprile 2003)

03R0475

REGOLAMENTO REGIONALE 2 maggio 2003, n. 8.

Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2003, n. 4 «Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 41, lettera *m*) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell'art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 6 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2003, n. 4

1. Al regolamento regionale 2 aprile 2003, n. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«2. Sono considerati alloggi di erp, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le finalità sociali proprie dell'erp relative ai soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione e la permanenza di cui al successivi articoli e all'allegato 1.»;

b) il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«1. Il comune provvede all'assegnazione degli alloggi di erp che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai corpi speciali di cui all'art. 23, mediante bandi pubblici di durata semestrale, con decorrenza dei termini per la presentazione delle domande rispettivamente dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno, come indicato nel seguente schema.

Bando con decorrenza 1° gennaio e scadenza 30 giugno:	Bando con decorrenza 1° luglio e scadenza 31 dicembre:
Graduatoria con decorrenza 1° luglio	Graduatoria con decorrenza 1° gennaio

c) il comma 3 dell'art. 24 è abrogato;

d) la lettera *a*) del comma 2 dell'art. 26 è sostituita dalla seguente:

«*a*) in caso di accertamento, anche attraverso il sistema informatico regionale, di inesistenza di fabbisogno abitativo di erp nel comune interessato»;

e) il comma 1 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«1. Dal 1° novembre 2003 i comuni e le ALER possono accedere al sito dell'Unità organizzativa politiche per la casa della direzione generale opere pubbliche, politiche per la Casa e protezione civile su cui sono indicate le modalità operative e i termini di realizzazione e implementazione, nonché dell'utilizzo del sistema informatico regionale.»;

f) dopo il comma 10 dell'art. 30 è inserito il seguente comma *10-bis*:

«*10-bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24, il comune, con specifico provvedimento, esclusivamente in presenza di situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale, e comunque se sussistono i requisiti per l'assegnazione, ha facoltà di disporre il radicamento degli occupanti senza titolo nell'alloggio occupato prima del 31 dicembre 2002, purché non sovradimensionato come previsto al precedente art. 13, comma 6, lettera *a*), ovvero l'assegnazione».

zione di altro alloggio. L'occupante è comunque tenuto al pagamento, anche in forma rateale, delle indennità o altre somme e delle spese dovute per il periodo di occupazione.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 2 maggio 2003

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione della Giunta regionale
n. 7/12798 del 28 aprile 2003)

03R0476

REGOLAMENTO REGIONALE 22 maggio 2003, n. 9.

Attuazione della legge regionale 30 luglio 2001 n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 22 del 27 maggio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto all'art. 20, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia detta norme di coordinamento in materia di pesca.

2. In particolare disciplina:

a) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea, le gare di pesca, nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata, secondo quanto previsto dagli articoli 7, comma 7, e 13 della legge regionale n. 12/2001;

b) la pesca nelle acque classificate di tipo B ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 12/2001, nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutica, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 12/2001;

c) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca, comunque denominate e costituite, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 12/2001;

d) i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale n. 12/2001.

TITOLO II

MODALITÀ E DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Capo I

PESCA DILETTANTISTICA

Art. 2.

Periodi di divieto di pesca

1. La pesca alle specie sotto elencate è vietata nei seguenti periodi:

a) Trote autoctone (*Salmo trutta*) e salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*):

1) nelle acque fluviali: dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio;

2) nelle acque lacuali: dal 10 dicembre al 20 gennaio;

b) Carpione (*Salmo carpio*): dal 15 novembre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto;

c) Coregoni (*Coregonus lavaretus* e *Coregonus macrophthalmus*): dal 1° dicembre al 15 gennaio;

d) Temolo (*Thymallus thymallus*): dal 15 dicembre al 30 aprile;

e) Pesce persico (*Perca fluviatilis*): dal 5 aprile al 20 maggio;

f) Luccio (*Esox lucius*): dal 20 febbraio al 31 marzo;

g) Tinca (*Tinca tinca*): dal 20 maggio al 20 giugno;

h) Pigo (*Rutilus pigus*): dal 20 aprile al 20 maggio;

i) Agone (*Alosa fallax*): dal 15 maggio al 15 giugno;

j) Barbo (*Barbus plebejus*): dal 20 maggio al 20 giugno.

2. I periodi di divieto previsti dal comma 1, decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.

3. La provincia, per particolari esigenze locali, può traslare o ampliare, sentita la consulta pesca provinciale, il periodo di divieto della pesca di cui al comma 1 o prevedere periodi di divieto per altre specie ittiche, purché non comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene di cui all'art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 12/2001.

4. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì sospendere o ridurre i periodi di divieto di cui al comma 1 nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico; in questi casi si può ricorrere anche a forme di prelievo e modalità di pesca mirate che aumentino le possibilità di cattura.

Art. 3

Misure minime e quantità di cattura

1. È vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

a) Trota fario (*Salmo trutta fario*) e Trota lacustre (*Salmo trutta lacustris*):

1) nelle acque dei laghi subalpini: centimetri 30;

2) nelle restanti acque: centimetri 22;

b) Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*): centimetri 40;

c) Carpione (*Salmo carpio*): centimetri 30;

d) Coregoni (*Coregonus lavaretus* e *Coregonus macrophthalmus*): centimetri 30;

e) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): centimetri 22;

f) Temolo (*Thymallus thymallus*): centimetri 35;

g) Pesce persico (*Perca fluviatilis*): centimetri 16;

h) Luccio (*Esox lucius*): centimetri 40;

i) Tinca (*Tinca tinca*): centimetri 25;

j) Barbo (*Barbus plebejus*): centimetri 18;

k) Anguilla (*Anguilla anguilla*): centimetri 30;

l) Pigo (*Rutilus pigus*): centimetri 18;

m) Agone (*Alosa fallax*): centimetri 15.

2. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

3. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

a) sei capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni, salmerini e carpione) col limite tassativo di:

- 1) un capo di Trota marmorata;
- 2) due capi di Temolo;
- 3) tre capi di Carpione

b) due capi di Luccio;

c) 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui alle lettere precedenti.

4. I limiti di cattura di cui al comma 3 non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.

5. Il limite di peso di cui al comma 3, lettera c), può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

6. Il pesce catturato in epoca di divieto o di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno.

7. La provincia, al fine di tutelare specie ittiche di pregio faunistico o di particolare interesse per la pesca può, sentita la consulta provinciale della pesca, introdurre limiti di cattura più restrittivi, o aumentare le misure minime di cui al comma 1, ovvero introdurre ulteriori misure minime per altre specie ittiche, purché non comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all'art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 12/2001. Tali limiti devono essere portati alla conoscenza del pubblico nelle forme che garantiscano la massima diffusione.

8. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì diminuire o eliminare le misure minime di cattura di cui al comma 1, in corpi idrici determinati, per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico, ricorrendo anche all'intensificazione delle forme di prelievo.

9. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico annoverate all'art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 12/2001. Gli esemplari catturati, appartenenti alle suddette specie, non possono essere di nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere soppressi.

10. Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dal comma 3, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

Art. 4.

Pesca nelle acque classificate di tipo B

1. Nelle acque classificate di tipo B, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2001, è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio.

2. Nelle acque in cui è presente una consistente popolazione di Temolo, ovvero nelle acque di scarso pregio ittiofaunistico dove sono praticate immissioni periodiche di salmonidi adulti per una pronta cattura, le province, su parere conforme della struttura regionale competente, possono consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio.

3. La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata solo da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed esclusivamente con la canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali. È ammesso l'utilizzo di una sola canna per pescatore. Inoltre nelle acque di tipo B è vietato:

- a) utilizzare o detenere larve di mosca carnaria;
- b) pasturare in qualsiasi forma;
- c) pescare dai ponti.

4. Ulteriori limitazioni alle modalità di pesca possono essere attuate dalle province, sentita la consulta della pesca provinciale, allo scopo di tutelare la fauna ittica di maggior pregio.

Art. 5.

Misure di tutela degli storioni autoctoni

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 è vietata la cattura delle specie *Acipenser sturio* e *Acipenser naccarii* ad ogni stadio di sviluppo.

2. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, il pescatore che accidentalmente dovesse catturare esemplari delle predette specie è tenuto al loro immediato rilascio, nonché alla segnalazione alla provincia competente per territorio, che provvederà a darne comunicazione alla Regione.

Art. 6.

Posto di pesca

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.

2. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Art. 7.

O r a r i

1. La pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, salve le eventuali deroghe concesse dalle province, sentite le rispettive consulte, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali.

Art. 8.

Mezzi di pesca

1. La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2001, è consentita con i seguenti mezzi:

- a) canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali;
- b) tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali, da usarsi solo nei bacini lacuali;
- c) bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 montata su palo di manovra;
- d) un utilizzo massimo di tre canne lenza, occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai dieci metri.

2. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, individua le acque nelle quali consentire la pesca da natante; durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscaudaglio.

3. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può introdurre ulteriori limitazioni ai mezzi di pesca previsti dal presente regolamento per esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico.

4. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può altresì consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi nell'elenco di cui al comma 1.

5. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì consentire la pesca delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all'apposito elenco previsto all'art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 12/2001, con mezzi e tecniche di pesca non compresi nell'elenco di cui al comma 1, anche in deroga ai tempi e ai limiti di peso.

6. In occasione di interventi programmati per il controllo delle specie alloctone dannose può essere concessa dalle province autorizzazione alla pesca subacquea alle specie dannose di cui al comma 5, anche in deroga ai limiti di zona di cui all'art. 10.

7. È vietato rilasciare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, comprese le esche, il pesce pescato e residui o frammenti degli attrezzi di pesca.

Art. 9.

Pesca a mosca nelle zone individuate dai piani provinciali

1. La pesca a mosca nei tratti riservati di cui all'art. 8, comma 6, lettera *m*) della legge regionale n. 12/2001 viene così esercitata:

a) canna singola, con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo;

b) amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;

c) uso massimo di tre mosche artificiali.

2. Nei tratti di cui al comma 1 è obbligatorio effettuare il rilascio del pescato, con ogni accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica.

3. Prima di esercitare la pesca, nelle zone soggette a limitazioni particolari, quali ad esempio la misura minima superiore ai tratti limitrofi ed il rilascio del pescato, è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

Art. 10.

Pesca subacquea

1. La pesca subacquea è consentita esclusivamente nelle acque lacuali individuate dai piani provinciali di cui all'art. 8, comma 6, lettera *l*), della legge regionale n. 12/2001 solo in apnea, dall'alba al tramonto, con fucile non provvisto di carica esplosiva e senza l'ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne e di sicurezza in mare. Nella fase di avvicinamento alla zona di pesca dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.

Capo II

PESCA PROFESSIONALE

Art. 11.

Modalità di esercizio della pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al rilascio della licenza di tipo *A* di cui all'art. 18; il rilascio delle licenze di tipo *A* è effettuato nel rispetto della legge 13 marzo 1958, n. 250 «Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne».

2. La provincia comunica alla commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge n. 250/1958 ogni evento modificativo inerente le licenze di tipo *A* rilasciate.

3. La provincia individua gli attrezzi per la pesca professionale e ne stabilisce le modalità di utilizzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) è vietato l'uso delle reti a strascico;

b) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta che volanti, devono tutelare la salvaguardia delle classi preriproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;

c) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;

d) la misurazione dell'ampiezza delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi;

e) i periodi di divieto di cui all'art. 2 e le misure minime di cui all'art. 3 si applicano anche alla pesca professionale. Le province possono prevedere deroghe in relazione all'utilizzo di attrezzi che non consentono di liberare il pesce in condizioni vitali.

4. Le province consentono l'attività di pesca professionale nelle acque all'uopo classificate, supportandola con una gestione che assicuri sia l'equilibrio del popolamento ittico, sia la valorizzazione e l'incremento della risorsa ittica d'interesse alieutico ed economico.

5. La provincia può prevedere sistemi di controllo sul pescato giornaliero, per le specie maggiormente rappresentative o di maggior interesse per la pesca professionale, al fine di provvedere con interventi mirati al mantenimento e all'incremento della risorsa nel rispetto dell'equilibrio biologico del popolamento ittico.

Capo III

FORME ESCLUSIVE DI PESCA

Art. 12.

Forme esclusive di pesca

1. Entro il 31 agosto di ogni anno, i titolari di forme esclusive di pesca comunque denominate o costituite hanno l'obbligo di trasmettere, direttamente o tramite persona espressamente delegata, alla provincia competente per territorio:

a) il programma annuale delle opere ittogeniche di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2001. Tali opere possono consistere in immissioni di pesce, interventi di miglioramento ambientale, azioni per il contenimento di specie ittiche dannose e quant'altro possa servire a migliorare la pescosità e/o la qualità degli ambienti in cui la fauna ittica vive;

b) le eventuali ulteriori indicazioni per la gestione della pesca nelle acque interessate dal diritto di esclusiva, qualora siano previste nel programma, di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2001, prescrizioni oltre a quelle indicate nella legge regionale n. 12/2001 ed al presente regolamento;

c) l'informazione sul sistema di vigilanza adottato;

d) le notizie sul pescato dell'anno precedente.

2. Le amministrazioni provinciali verificano la compatibilità del programmi pervenuti con le disposizioni della legge regionale n. 12/2001, con i contenuti del piano ittico regionale e con quelli della pianificazione provinciale di settore ed entro il 31 ottobre con provvedimento motivato, da comunicarsi agli interessati, approvano il programma disponendo eventuali prescrizioni o integrazioni migliorative. Trascorso il termine indicato senza che la provincia abbia comunicato l'approvazione, il programma è da intendersi approvato senza prescrizioni.

3. L'esecuzione dei programmi approvati dalla provincia costituisce un obbligo da parte dei proprietari o dei concessionari o dei conduttori del diritto esclusivo di pesca. Al fine di consentire gli opportuni controlli, alla provincia è data comunicazione della realizzazione delle opere ittogeniche previste nei programmi con un preavviso non inferiore a dieci giorni antecedenti alla data di inizio dei lavori.

TITOLO III

GARE DI PESCA, CENTRI PRIVATI DI PESCA
LICENZE E NORME FINALI

Capo I

GARE DI PESCA

Art. 13.

Gare e manifestazioni di pesca

1. Le gare e le manifestazioni di pesca nelle acque individuate dalle carte ittiche provinciali, ad esclusione di quelle in disponibilità privata, possono essere organizzate dalla Regione, dalle province e dalle associazioni nazionali o regionali qualificate, ferme restando le attribuzioni del CONI.

2. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, adotta prescrizioni di carattere generale ed autorizza lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di pesca, nel rispetto delle direttive fissate dalla Regione.

3. Le province possono autorizzare deroghe alle misure minime delle specie ittiche per le gare di pesca nelle acque di tipo *A* e *C* purché sia resa obbligatoria la reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato, escluse le specie ittiche alloctone ritenute dannose.

4. Le province nell'autorizzare le gare e manifestazioni di pesca possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di pescatori dilettanti qualificate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2001.

5. La provincia, in caso di manifestazioni promozionali, può autorizzare per la sola durata della manifestazione il posizionamento di griglie o reti o altri mezzi, atti a trattenere il pesce all'uopo immesso.

Capo II

CENTRI PRIVATI DI PESCA

Art. 14

Centri privati di pesca CPP

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai laghetti, alle cave ed agli specchi d'acqua in disponibilità privata, ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive, ove si eserciti l'attività di pesca, anche a pagamento.

2. I bacini di cui al comma 1, assumono la denominazione dei centri privati di pesca (CPP), a seguito dell'autorizzazione di cui all'art. 16.

3. La pesca all'interno del CPP può essere esercitata in deroga alle norme di cui agli articoli 2, 3, 6, 7 e 8; la deroga è concessa dalla provincia con l'autorizzazione di cui all'art. 16 solo laddove sussistano garanzie di permanente isolamento del CPP ai fini dell'eventuale ingresso o scambio di ittiofauna dalle acque non in disponibilità privata. Il pesce pescato nei CPP deve essere asportato morto.

4. L'immissione a scopo di pesca nei CPP è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 16.

5. Nelle acque di cui al comma 1, sulle quali non sia autorizzato un CPP, l'esercizio della pesca e l'immissione di ittiofauna a scopo di pesca è disciplinato dalla legge regionale n. 12/2001.

6. L'immissione di ittiofauna per scopi diversi dalla pesca in corpi idrici in disponibilità privata, ma collegati ad acque pubbliche, è soggetta ad autorizzazione provinciale.

Art. 15.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione dei CPP va presentata da parte di soggetti, in possesso di idoneo titolo attestante la disponibilità delle acque di cui all'art. 14, alla provincia competente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atti comprovanti la disponibilità privata delle acque interessate;

b) planimetria catastale e cartografia in scala 1:10.000 del corpo idrico per il quale si richiede l'autorizzazione a CPP;

c) elenco delle specie ittiche presenti nel CPP alla data di presentazione della domanda anche a seguito di immissioni già effettuate;

d) elenco delle specie ittiche delle quali si prevede l'immissione;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'assunzione di responsabilità del richiedente per quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi e della sicurezza dei fruitori;

f) dichiarazione di accettazione dell'obbligo di consentire ispezioni e controlli da parte della provincia competente per territorio.

2. Le province possono richiedere, entro sessanta giorni, documentazione integrativa a corredo delle domande di autorizzazione.

Art. 16.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione dei CPP è rilasciata dalla provincia entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda con le seguenti prescrizioni:

a) l'elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione a scopo di pesca nel CPP, nonché le eventuali prescrizioni relative alle modalità delle immissioni stesse;

b) le caratteristiche delle opere eventualmente necessarie ad interrompere la continuità del CPP, ai fini del passaggio della fauna ittica, con il reticolo idrografico esterno;

c) l'eventuale concessione del regime di deroga di cui all'art. 14, comma 3, con la conseguente necessità per il titolare del CPP di provvedere che chiunque, munito di mezzi di pesca, trasporti pesce proveniente dal CPP stesso, debba essere munito di documentazione attestante la provenienza del pesce rilasciata dal gestore del sito ove è avvenuta la cattura, anche sotto forma di permesso giornaliero di accesso;

d) eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero opportune.

2. L'autorizzazione ha durata quinquennale, e può essere modificata d'ufficio su iniziativa della provincia o su richiesta del titolare.

3. Le autorizzazioni in vigore all'entrata in vigore del presente regolamento valgono fino alla loro scadenza.

4. In caso di lavori per interventi ordinari e straordinari implicanti lo svuotamento totale o parziale del CPP, devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare il contatto delle specie ittiche presenti con il reticolo idrografico esterno.

Art. 17.

Immissioni e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sul rispetto delle norme autorizzative e delle vigenti disposizioni in materia di pesca all'interno dei CPP è esercitata dalla provincia competente.

2. Elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione di pesca nei CPP:

A — Specie ittiche autoctone:

1. Storione comune (*Acipenser sturio*);
2. Storione cobice (*Acipenser naccarii*);
3. Storione ladano (*Huso huso*);
4. Cheppia (*Alosa falla nilotica*);
5. Agone (*Alosa fallax lacustris*);
6. Trota fario (*Salmo trutta fario*);
7. Trota lacustre (*Salmo trutta lacustris*);
8. Trota marmorata o Padan (*Salmo trutta marmoratus*);
9. Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*);
10. Temolo (*Thymallus thymallus*);
11. Luccio (*Esox lucius*);
12. Triotto (*Rutilus rubilio*);
13. Pigo (*Rutilus pigus*);
14. Cavedano (*Leuciscus cephalus*);
15. Vairone (*Leuciscus souffia muticellus*);
16. Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*);
17. Tinca (*Tinca tinca*);
18. Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*);
19. Alborella (*Alburnus alburnus alborella*);
20. Lasca (*Chondrostoma genei*);
21. Savetta (*Chondrostoma soetta*);
22. Gobione (*Gobio gobio*);
23. Barbo comune (*Rarbus plebejus*);
24. Barbo canino (*Rarbus meridionalis*);
25. Cobite (*Cobitis taenia*);
26. Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
27. Anguilla (*Anguilla anguilla*);
28. Bottatrice (*Lota lota*);
29. Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
30. Persico reale (*Percà fluviatilis*);
31. Cagnetta (*Salana fluviatilis*);
32. Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*);
33. Scazzone (*Cottus gobio*).

B — Specie ittiche alloctone:

1. Lavarello (*Coregonus lavaretus*);
2. Bondella (*Coregonus macrophthalmus*);
3. Lucioperca (*Stizostedion lucioperca*);
4. Persico trota (*Micropterus salmoides*);
5. Gambusia (*Gambusia affinis*);
6. Pesce gatto (*Ictalurus melas*);
7. Carpa (*Cyprinus carpio var. specularis*);
8. Carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idellus*);
9. Carpa testa grossa (*Hypophthalmichthys molitrix*);
10. Carpa argentata (*Hypophthalmichthys nobilis*);
11. Storione bianco americano (*Acipenser transmontanus*);

12. Storione Siberiano (*Acipenser baeri*);
13. Sterleto (*Acipenser ruthenus*);
14. Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);
15. Salmerino di fonte (*Salvelinus fontinalis*).

3. Le province, in base alle proprie carte delle vocazioni ittiche possono disporre, a tutela dell'ittiofauna presente nelle acque non in disponibilità privata, particolari limitazioni alle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione.

Capo III

LICENZE DI PESCA

Art. 18.

L i c e n z e

1. Le licenze per la pesca nelle acque interne sono:

a) di tipo «A», che autorizza i titolari alla pesca di professione con gli attrezzi di cui al comma 3 dell'art. 11;

b) di tipo «B», che autorizza la pesca dilettantistica con gli attrezzi consentiti al comma 1 dell'art. 8 per le acque classificate di tipo A e C, al comma 3 dell'art. 4 per le acque classificate di tipo B e all'art. 10 per la pesca subacquea nei tratti lacuali di cui alla lettera l) comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2001;

c) di tipo «D» per soggetti non residenti sul territorio italiano, con gli attrezzi e i mezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo «B»;

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 12/2001, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi istituzionali anche in deroga ai divieti vigenti;

c) i minori di anni tredici che esercitano la pesca in Lombardia con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami;

d) il personale espressamente autorizzato a catturare esemplari ittici per le finalità e gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/2001.

3. La licenza di pesca viene rilasciata dalla provincia ove risiede il richiedente.

4. Le licenze di tipo «A» e «B» hanno validità di 10 anni. All'interno di questo periodo il pescatore può esercitare la pesca purché abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne, determinate dalle leggi regionali vigenti in materia di concessioni regionali. La licenza di tipo «D» ha la validità di tre mesi.

5. Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

6. Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.

7. Per il rilascio delle licenze di pesca A e B occorre presentare ai competenti uffici provinciali:

a) domanda per il rilascio della licenza in carta libera, contenente nome e cognome del richiedente, anno e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza;

b) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;

c) fotocopia della carta di identità;

d) una fototessera.

8. Le licenze di pesca A e B, costituite da un tesserino il cui modello è predisposto dalla Regione, devono avere numerazione a

livello provinciale e riportare le generalità, la fotografia e l'indirizzo di residenza del titolare. La licenza di tipo D è costituita dalla ricevuta del versamento della relativa tassa di concessione regionale.

9. Le licenze di pesca già rilasciate in base alle disposizioni preventive restano valide fino alla loro scadenza.

10. I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

11. È istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni, sostitutivo della licenza di tipo B, che permette l'esercizio della pesca in zone delimitate indicate dalla Provincia. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento a favore della provincia dove si esercita la pesca, effettuato dal titolare, in misura non superiore ad euro 15 e secondo le modalità definite dalla provincia stessa.

12. Le province, ai fini della salvaguardia e dell'incremento delle specie ittiche pregiate, nonché per il controllo della pressione piscatoria massima consentita, nel garantire l'esercizio della pesca con modalità uguali per tutti i pescatori muniti di licenza, possono istituire un apposito tesserino nel quale è indicato il prelievo giornaliero ai fini della rilevazione statistica dei dati, finalizzata ad una migliore gestione della fauna ittica. Il tesserino può essere predisposto anche a validità interprovinciale previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 22 maggio 2003

FORMIGONI

03R0480

REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2003, n. 10

Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 27 maggio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al Regolamento regionale n. 2/2002

Il 4° capoverso, comma 2 dell'art. 10 del regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

«I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del

presente regolamento sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione con le procedure di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2004».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 23 maggio 2003

FORMIGONI

03R0481

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 2003, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 e norme legislative collegate (Legge finanziaria 2003).

(Pubblicata nel num. *straord.* al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1-bis del 10 gennaio 2003*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, recante: «Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica».

1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-bis (Disposizioni relative alla commercializzazione di energia elettrica). — 1. A decorrere dal 10 gennaio 2003 nella provincia autonoma di Bolzano è affidata alla società di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato e integrato, dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, nonché a società controllate o partecipate dalla medesima, la gestione dell'energia elettrica spettante alla provincia autonoma ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; il gestore è tenuto a cedere l'energia elettrica per gli usi di servizio pubblico o di pubblica utilità della provincia, dei comuni e degli altri enti locali, anche espletati a mezzo di apposite forme gestionali, nonché per gli usi degli altri enti pubblici, organismi di diritto pubblico e organizzazioni e associazioni di volontariato e senza fini di lucro operanti per compiti di interesse pubblico e generale. La giunta provinciale, con l'atto di concreta assegnazione del compito di cui sopra, approva un elenco ricognitivo delle categorie di soggetti indicati nel presente comma.

2. L'esercizio delle funzioni e delle attività concernenti la gestione dell'energia elettrica di cui al presente articolo e il rimborso, ossia l'indennizzo delle spese, costi o altri oneri sostenuti dal gestore nell'ambito del servizio sopraindicato sono regolati e stabiliti con deli-

bera dalla giunta provinciale che determina anche il prezzo o la tariffa di cessione attenendosi al criterio della riduzione tra il cinque e il dieci per cento del prezzo medio di mercato nazionale.

Art. 2.

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante: «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assessamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-bis (Agevolazioni). — 1. A partire dal 1° gennaio 2003 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale le autovetture e i motocicli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.

2. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato.

3. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione annua forfettaria di € 25,82 per le autovetture e di € 10,33 per i motocicli».

2. Dopo l'art. 17 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (Agevolazioni). — 1. A partire dal 1° gennaio 2003 è prevista per le autovetture e i motoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, l'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta.

2. Salvo prova contraria i veicoli di cui al comma 1 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato.

3. Per i veicoli di cui al comma 1 l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in € 51,65 per le autovetture e in € 25,82 per i motoveicoli, ad esclusione dei motocicli, per i quali resta valida l'esenzione prevista dal decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 17 dicembre 1998, n. 294».

3. Dopo il comma 1, dell'art. 21-octies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«2. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nei confronti dei proprietari dei veicoli di cui all'art. 63, comma 2, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i periodi tributari successivi all'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 8-bis della presente legge».

4. Dopo l'art. 21-terdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 21-quaterdecies (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). — 1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, istituita dall'art. 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non trova applicazione nel territorio della provincia di Bolzano.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 3.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2003 - Tabelle A e B

1. Per l'applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell'allegata tabella A, sono autorizzate per l'anno finanziario 2003 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

2. Per l'acquisto e la realizzazione di opere o per altri interventi a esecuzione pluriennale sono inoltre autorizzate per l'anno finanziario 2003 e per il biennio 2004-2005 spese nella misura indicata nell'allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi 2004 e 2005 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

3. Per le finalità indicate al comma 2, l'amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 2003 nei limiti dell'intera spesa prevista per il triennio 2003-2005, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi 2004 e 2005 non dovrà superare quella autorizzata per l'esercizio 2003.

Art. 4.

Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l'anno finanziario 2003 come segue:

- a) fondo ordinario: € 217.295.966 (Unità previsionale di base - U.P.B. 26100);
- b) fondo per investimenti: € 69.450.348 (U.P.B. 26200);
- c) fondo ammortamento mutui: € 65.455.875 (U.P.B. 26205);
- d) fondo perequativo: € 2.041.730 (U.P.B. 26100).

2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a € 5.279.749, è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2022 incluso.

Art. 5.

Partecipazioni a società

1. La giunta provinciale è autorizzata ad acquistare quote di capitale della società «Autostrada del Brennero S.p.a.», con sede a Trento, per una spesa massima di € 9.330.000 a carico dell'esercizio 2003.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 3, della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, è trasferita a carico dell'esercizio finanziario 2003. Nei limiti della medesima è consentito anche l'acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

3. La giunta provinciale è altresì autorizzata ad acquistare quote di capitale della società «Brenner-Com S.p.a.», con sede a Bolzano, per una spesa massima di € 3.900.000 a carico dell'esercizio 2003.

Art. 6.

Copertura perdite dell'esercizio 2002 delle aziende sanitarie

1. È autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2003 la spesa di 16 milioni di euro per la copertura delle perdite d'esercizio relative all'anno 2002 delle aziende sanitarie, secondo le modalità di cui all'art. 28, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 7.

Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21 recante: «Ordinamento forestale»

1. Le parole: «fondo forestale provinciale», contenute nell'art. 11, comma 3, nell'art. 19, comma 1, e nell'art. 63, commi 5 e 6, nonché nella rubrica della sezione II del capo I del titolo III della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono sostituite dalle parole: «bilancio provinciale».

2. Gli articoli 33 e 34 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«Art. 33 (*Lavori in economia con fondi altrui*). — 1. Qualora sussistano le condizioni che richiedano un intervento diretto, atto a garantire le finalità della presente legge, l'assessore provinciale per le foreste può, su richiesta dell'interessato, autorizzare la ripartizione provinciale foreste, compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, ad eseguire in economia lavori finanziati, in tutto o in parte, anche con fondi altrui, purché rientranti nelle tipologie di intervento previste dalla presente normativa.

2. In caso di concessione di contributi da parte della giunta provinciale per un intervento rientrante nelle tipologie della presente legge, il beneficiario può cedere il contributo alla provincia per l'esecuzione da parte della stessa dei lavori di cui al comma 1.

Art. 34 (*Gestione dei fondi*). — 1. Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono, con vincolo di destinazione ai lavori di cui all'art. 33:

- a) gli accantonamenti per gli utili derivanti da tagli ordinari o straordinari, stabiliti ai sensi dell'art. 19;
- b) i contributi versati ai sensi dell'art. 33, comma 2;
- c) i versamenti disposti dai comuni, dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, da enti pubblici o da privati per i lavori di miglioramento di boschi e di pascoli, anche ad integrazione di contributi concessi dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 33.

2. Nel bilancio provinciale è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per i lavori per conto di terzi ai sensi dell'art. 33. Le spese possono essere effettuate in economia a mezzo di funzionario delegato.

3. Le entrate accertate e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1».

Art. 8.

Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante: «Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo».

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:

«2. Nel bilancio provinciale è istituito un apposito capitolo di entrata sul quale affluiscono i fondi di soggetti terzi di cui al comma 1, che hanno vincolo di destinazione agli interventi effettuati per conto dei medesimi, ed è altresì istituito un corrispondente capitolo di spesa per l'attuazione di tali interventi.

3. Le entrate accertate ai sensi del presente articolo e le corrispondenti spese sono iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: «agli articoli 1 e 2» sono sostituite dalle parole: «agli articoli 1, 2 e 5».

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: «all'art. 8» sono sostituite dalle parole: «agli articoli 5 e 8».

Art. 9.

Spese per la contrattazione collettiva del personale

1. Per la contrattazione collettiva nell'anno 2003 per i comparti del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata e carico del bilancio provinciale (U.P.B. 31100) la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2003, di 69.200.000 euro per l'anno 2004 e di 81.400.000 euro per l'anno 2005.

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, recante: «Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose».

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3 e 4:

«2. Gli esercenti di infrastrutture costituenti ostacolo al volo, quali funivie per trasporto pubblico di persone, elettrodotti, cavi, condutture e simili, devono denunciare le stesse al comune territorialmente competente entro il 31 dicembre 2003, in analogia a quanto disposto in ordine all'obbligo di denuncia per le teleferiche di cui alla presente legge. Il comune provvede a inserire le infrastrutture in un'apposita sezione dell'elenco di cui al presente articolo.

3. La giunta provinciale provvede all'introduzione di un sistema di monitoraggio degli ostacoli al volo in formato elettronico, resa accessibile on-line ai piloti di velivoli.

4. Alla spesa per gli interventi di cui al comma 3, stimata in 60.000 euro, si provvede con le disponibilità finanziarie dell'unità previsionale di base 03110 del bilancio provinciale 2003.»

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.292.220.076 euro a carico dell'esercizio finanziario 2003, derivanti dall'art. 3, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), nonché dagli articoli 4, 5, 6 e 9 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della provincia per l'anno 2003.

2. Alla copertura degli oneri per complessivi 605.127.506 euro a carico degli esercizi finanziari 2004 e 2005, derivanti dall'art. 3, comma 1 (tabella A), e dall'art. 4, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, dall'art. 3, comma 2 (tabella B), nonché dall'art. 9, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2004-2005 nel bilancio triennale 2003-2005.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 1, recante «Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio»

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'amministrazione provinciale, anche con contratti di assicurazione, può coprire gli alunni da rischi da infortuni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonché durante il percorso da casa a scuola e ritorno.»

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 7 agosto 1976, n. 36 «Ordinamento delle scuole materne - scuole per l'infanzia»

1. Dopo il comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«9. L'amministrazione provinciale può effettuare spese dirette per iniziative particolari nell'ambito dell'attività formativa ed educativa delle scuole per l'infanzia.»

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, recante «interventi in favore dell'attività educativa in genere»

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«e) gestione e attività didattica per lo studio teologico accademico di Bressanone.»

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 recante: «Consiglio scolastico provinciale»

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancanza di posti vacanti al fine dell'immissione in ruolo, i predetti concorsi possono essere indetti anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per garantire la copertura di cattedre o posti temporaneamente disponibili con personale qualificato; ai citati concorsi possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano insegnato per almeno centottanta giorni nelle scuole della provincia di Bolzano.»

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante «Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano»

1. Il comma 12 dell'art. 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«12. Ai frequentanti corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale, per i quali è richiesto un tirocinio, è concesso un contributo ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, e successive modifiche.»

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, recante: «Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella provincia di Bolzano».

1. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6, 7, 8 e 9:

«5. Nelle località della provincia di Bolzano sedi di strutture universitarie, l'amministrazione provinciale può organizzare, per gli studenti nonché per i professori a contratto, per i visiting professors e per gli assistenti a contratto, un servizio abitativo in forma di residence, collegio universitario o istituzione simile, gestiti direttamente oppure da terzi. I criteri e le modalità di accesso sono fissati dalla giunta provinciale, sentita la consulta.

6. A enti e associazioni senza fini di lucro che mettono a disposizione posti-alloggio di cui al comma 5, possono essere erogati contributi fino a un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'acquisto di edifici ovvero per l'acquisizione di aree, la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione e il completamento di edifici nonché per l'acquisto di arredamenti e attrezzature per gli stessi.

7. Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 6 devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici nonché delle relative pertinenze, attrezzature e arredi, senza il consenso della giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni dieci né superiore ad anni venticinque, è fissata dalla giunta provinciale, tenendo conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.

8. Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo va restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l'edificio continui a essere utilizzato per finalità a carattere sociale il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione di cui al comma 5. La differenza, maggiorata degli interessi legali, va restituita.

9. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della provincia, dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.»

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e per il triennio 1996-1998 (Legge finanziaria 1996)».

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito: «Le espropriazioni devono essere avviate entro il 31 dicembre 2003.»

Art. 19.

Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante «Norme per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano».

1. Al comma 3 dell'art. 20-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, la parola: «già» è soppressa e sono aggiunti i seguenti periodi: «Tali immobili non vengono pubblicati negli elenchi di cui al comma 4. Gli immobili destinati urbanisticamente a zone per insediamenti edilizi o produttivi o per impianti turistici possono essere venduti senza limitazioni dalla giunta provinciale, se il loro valore stimato è inferiore al limite fissato dal comma 2.»

2. Al comma 4 dell'art. 20-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, nel terzo periodo dopo le parole: «titolo di preferenza» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui al comma 1, lettere b), c) e d).

Art. 20.

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 recante «Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura»

1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies:

«Art. 5-bis (Istituzione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole). — 1. Presso la ripartizione provinciale agricoltura è istituita l'anagrafe provinciale delle imprese agricole quale strumento per l'individuazione delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, delle loro caratteristiche e delle variazioni di queste. Detta anagrafe è pubblica e fa parte del sistema informativo agricolo. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati il contenuto e la gestione dell'anagrafe.

Art. 5-ter (Disciplina delle quote latte). — 1. L'assegnazione e il trasferimento delle quote latte comunque disponibili nonché le modalità del prelievo supplementare sono disciplinati con regolamento di esecuzione in conformità alla normativa comunitaria vigente e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati Ai singoli produttori nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 5-quater (Programmi di qualità e di rintracciabilità dei prodotti agricoli e delle carni). — 1. I programmi di qualità dei prodotti agricoli e delle carni sono fissati dalla giunta provinciale e pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 e per assicurare i sistemi di rintracciabilità dei prodotti agricoli e delle carni, la giunta provinciale può concedere appositi contributi nell'ammontare di spesa autorizzata con la legge finanziaria annuale.

Art. 5-quinquies (Produzione integrata). — 1. Al fine di armonizzare le esigenze legate alla tutela della salute dei consumatori e della tutela dell'ambiente con quelle connesse alla redditività economica della gestione di aziende agricole, l'amministrazione provinciale promuove la produzione integrata quale produzione economica di frutti di alta qualità, ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli effetti collaterali indesiderabili e l'uso di prodotti chimici di sintesi.

2. L'utilizzo della denominazione attestante la provenienza di prodotti dalla produzione integrata è consentito solamente agli aderenti a un programma per la produzione integrata, predisposto da un'apposita associazione provinciale riconosciuta come tale dalla giunta provinciale. La giunta provinciale fissa i principi, ai quali l'associazione deve ispirare il proprio statuto e il programma di produzione integrata per ottenere il riconoscimento.

3. La giunta provinciale può concedere a favore delle associazioni riconosciute ai sensi del comma 2 contributi fino al 50 per cento delle spese per l'esercizio delle funzioni di controllo sul rispetto delle prescrizioni da queste fissate per i propri aderenti.

4. Le violazioni delle norme contenute nella legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, e successive modifiche, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora emanata la relativa ordinanza-ingiunzione, soggiacciono comunque alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi contenute.»

Art. 21.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante: «Riordinamento della struttura dirigenziale della provincia autonoma di Bolzano».

1. Al n. 31 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le materie: «pagamento delle agevolazioni inerenti le azioni comuni previste dal regolamento (CEE) n. 729 del 21 aprile 1970» e: «sovvenzioni ed interventi di promozione» sono sostituite dalle materie: «promozione dell'attività agricola in applicazione di norme comunitarie, nazionali e provinciali», «gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole» e «quote latte».

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 72, recante: «Istituzione di un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola».

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La misura dei prestiti in riferimento all'importo ammesso, il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e le modalità per la loro concessione sono fissati dalla giunta provinciale nel rispetto della normativa vigente in materia.»

Art. 23.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57 recante: «La disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo»

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Chi esercita un'attività ai sensi dell'art. 2, comma 3, deve adibire a questa attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo.»

Art. 24.

Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39 recante: «La disciplina dei ristoranti di campagna»

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, è così sostituito:

«1. L'attività in un ristorante di campagna deve essere svolta prevalentemente dal gestore, da familiari del titolare o da persone facenti parte del suo nucleo familiare.»

Art. 25.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11 recante: «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura»

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere r) e s):

«r) primo insediamento dei giovani agricoltori;

s) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli.»

Art. 26.

Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 3, recante «Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai».

1. L'art. 1 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1 (Lotta contro la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria). — 1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, la giunta provinciale può prescrivere misure fitosanitarie, compreso tra l'altro il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio. Le autorità locali devono collaborare con l'amministrazione provinciale nell'esecuzione di tali misure.

2. Chiunque non rispetti gli obblighi contenuti nelle prescrizioni di cui al comma 1, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 1.500, fermo restando il rimborso da parte dell'inadempiente delle spese sostenute dall'amministrazione provinciale per l'esecuzione d'ufficio dell'intervento. La sanzione amministrativa pecuniaria varia invece tra € 500 ed € 3.000, qualora la violazione venga compiuta da ditte autorizzate all'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione di vegetali e di prodotti vegetali e da ditte che professionalmente progettano, realizzano o mantengono parchi o giardini. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel primo periodo viene comminata solamente qualora il detentore della pianta, nonostante l'obbligo di estirpare e distruggere la stessa impartitogli in occasione del primo accertamento della violazione, non vi adempia entro il termine indicato nel verbale di accertamento.

3. La giunta provinciale può effettuare spese anche in economia o concedere contributi nell'ambito della lotta contro la diffusione di organismi nocivi, di cui al comma 1.»

Art. 27.

Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante: «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale».

1. La lettera *g*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

«*g*) fissa le norme igieniche che devono essere osservate nelle malghe nella preparazione e somministrazione di pasti tipici nonché nella vendita di prodotti tipici locali.»

Art. 28.

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1991, n. 13 recante: «legge urbanistica provinciale»

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b*) se la nuova cubatura è destinata all'ampliamento razionale di un'azienda produttiva o di prestazione di servizi ivi esistente il 1° ottobre 1997;».

2. L'art. 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 28 (*Salvaguardia del patrimonio abitativo*). — 1. La cubatura di edifici esistenti già destinata ad abitazione non può essere ridotta sotto il limite del 60 per cento della cubatura dell'intero edificio. Tale disposizione non si applica in caso di ampliamento razionale di aziende produttive o di prestazione di servizi, ivi esistenti il 1° ottobre 1997.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 92 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo e dell'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non sono oggetto di concessione o autorizzazione i beni immobili di cui all'art. 20-ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, inserito dall'art. 1 della legge provinciale 16 luglio 2002, n. 9, già destinati alla difesa nazionale, che alla data dell'atto di cessione a terzi non siano di per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio.»

Art. 29.

Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 recante: «Riordinamento delle organizzazioni turistiche»

1. L'art. 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 28 (*Riparto dei fondi stanziati*). — 1. I fondi stanziati ai sensi dell'art. 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

- a) un'aliquota uguale per tutti gli aventi diritto;
- b) un'aliquota variabile secondo i seguenti criteri:

- 1) capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;
- 2) media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;
- 3) media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti.

2. In caso di consorzi turistici con uffici propri e direttori a tempo pieno il contributo previsto al comma 1, lettere *a*) e *b*), è aumentato di una percentuale da stabilirsi dalla giunta provinciale.

3. La misura delle aliquote di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 è stabilita dalla giunta provinciale.

4. Il pagamento delle somme assegnate alle aziende di cui, all'art. 23, comma 3, è subordinato all'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell'organo tutorio.

5. Il pagamento delle somme assegnate alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione di cui agli articoli 18 e 22. In caso di accertate irregola-

rità, la giunta provinciale può escludere le associazioni e i consorzi turistici dall'assegnazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Gli importi non assegnati sono utilizzati ai sensi dell'art. 29.

6. Il contributo di cui alla lettera *b*) del comma 1 non può, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, superare un rapporto stabilito dalla giunta provinciale in relazione ai mezzi propri resi disponibili dagli imprenditori locali.

7. L'eventuale differenza tra i contributi computati in base ai criteri di ripartizione e i contributi effettivamente assegnati a seguito della disposizione di cui al comma 6 è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi previsti dall'art. 29.

8. Qualora con variazioni del bilancio provinciale vengano stanziati fondi aggiuntivi, questi possono essere destinati esclusivamente agli scopi di cui all'art. 29.

9. In caso di fusione di due o più associazioni turistiche, la giunta provinciale può aumentare il contributo di cui al comma 1 a favore delle località interessate, e comunque nei limiti ivi previsti.»

Art. 30.

Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, recante: «Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'ente provinciale per il turismo».

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, è così sostituita:

«*f*) da uno a cinque esperti, designati dalla giunta provinciale.»

2. Dopo il comma 7 dell'art. 8 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8. Il consiglio di amministrazione conferisce, ai fini di un incremento dell'efficienza, parte delle proprie competenze decisionali al direttore, rispettivamente a una giunta esecutiva composta da un massimo di cinque persone.»

Art. 31.

Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante: «Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie»

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Chi esercita individualmente l'attività di cui al comma 1 può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande, deve destinare a svolgere detta attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non è tenuto a iscriversi nel registro di cui all'art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, né negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, né in elenchi o repertori similari. Tale esonero si applica anche a coloro che svolgono attività agrituristiche ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57.»

Art. 32.

Modifica della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11 recante: «Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini»

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-*bis* — 1. Le disposizioni della presente legge vengono applicate esclusivamente per l'attività di parrucchiere e non per le attività affini.

2. I precedenti articoli della presente legge non trovano altresì applicazione al/alla wellnesstrainer. Può svolgere l'attività del/ella wellnesstrainer, in strutture pubbliche e pubblici esercizi, chi è maggiorenne ed è in possesso del diploma di un corso professionale con formazione teorica-pratica ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40. La parte della formazione relativa all'insegnamento del massaggio non terapeutico corrisponde almeno al programma di insegnamento previsto per la formazione dell'estetista.»

Art. 33.

Disposizioni relative alla distribuzione e vendita di gas naturale nonché alla produzione idroelettrica

1. Ai sensi della direttiva comunitaria 98/30/CE gli enti locali affidano il servizio di distribuzione di gas naturale direttamente o tramite gara a società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, nonché ad altre imprese idonee. Il rapporto tra l'ente affidante e il gestore del servizio è regolato da apposito contratto, sulla base di una convenzione tipo predisposta dalla giunta provinciale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che nel territorio della provincia di Bolzano svolgano attività di distribuzione nonché vendita di gas naturale, indipendentemente dal numero dei clienti finali, adottano le misure necessarie affinché vengano rispettate le prescrizioni della direttiva comunitaria 98/30/CE relative alla separazione e alla trasparenza della contabilità relativa a dette attività. Sono comunque ammesse alla vendita le società titolari dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Le imprese operanti nel territorio provinciale nella distribuzione nonché vendita di gas naturale alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare a svolgere le loro attività imprenditoriali senza separazione tra proprietà e gestione del servizio.

3. Le concessioni concernenti la distribuzione di gas naturale, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono mantenute fino all'originaria data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga.

4. Le società di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, sono autorizzate a svolgere le attività d'acquisto, vendita distribuzione di gas naturale nonché ogni altra attività connessa o correlata a tale servizio.

5. Le concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, che vengono in scadenza nel territorio della provincia di Bolzano in pendenza della procedura di infrazione 1999/4902 ex art. 226 del Trattato di Roma, anche per effetto di determinazione dell'autorità giudiziaria, possono essere provvisoriamente prorogate a favore del concessionario uscente fino alla definizione della procedura di infrazione predetta e per un periodo comunque non superiore a cinque anni dalla data di definizione della procedura di infrazione predetta, entro il quale dovranno essere fissate le modalità definitive per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in conformità alle indicazioni delle autorità comunitarie.

6. La proroga provvisoria delle concessioni di cui al comma 5 può essere autorizzata se non sussiste un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico e ristanza di proroga è corredata di un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza per un valore non superiore al cinque per cento del volume degli affari accertato o stimato per la produzione energetica concessa, proporzionalmente all'impatto paesaggistico e ambientale della produzione concessa.

7. La congruità del programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico è verificata prima del rilascio della concessione provvisoria, sentiti i comuni, territorialmente interessati e il comitato per la valutazione dell'impatto ambientale, secondo i criteri di valutazione adottati dalla conferenza unificata in data 5 settembre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 2002, per quanto compatibili con le presenti disposizioni. In sede di approvazione del programma può essere prescritta l'adozione di specifiche misure nei limiti degli importi di cui al comma 6.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 trovano altresì applicazione nei casi diversi dal comma 5, sino a quando non sarà altrimenti disposto con legge provinciale.

Art. 34.

Modifiche della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante: «Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali».

1. Il comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. La giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere agli enti indicati nel comma 4, anche a titolo gratuito, beni patrimoniali provinciali per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«6. I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata.».

Art. 35.

Modifica della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 recante: «Disciplina del servizio sanitario provinciale»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 27 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Le tariffe relative alle prestazioni di cui al comma 3 vengono aggiornate annualmente dalla giunta provinciale in base al tasso di inflazione a livello locale accertato nel mese di gennaio.».

Art. 36.

Modifica della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 20 recante: «Nuove norme sulla gestione delle unità sanitarie locali»

1. I commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«3. I limiti, le condizioni, le modalità di erogazione e il controllo delle prestazioni sono stabiliti dalla giunta provinciale.

4. Fino all'emanazione della deliberazione di cui al comma 3, continuano a trovare applicazione le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 37.

Modifica della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55 recante: «Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica»

1. I commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«4. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al primo e al terzo comma del presente articolo è vietata la costruzione di nuovi edifici. Tale disposizione non si applica ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma. L'ampliamento di opere pubbliche o la costruzione ex novo delle stesse sono ammessi previa parere della commissione distrettuale per i cimiteri.

5. Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto possono essere ricostruiti, ampliati nella misura massima del 10 per cento e trasformati nei limiti delle norme urbanistiche. Inoltre è consentito, per ragioni aziendali, l'ampliamento funzionale di tali fabbricati, purché la distanza della nuova parte del fabbricato dal cimitero non sia inferiore a quella del fabbricato esistente.».

Art. 38.

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 recante: «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse esclusivamente per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo del richiedente stesso e della sua famiglia o dei suoi parenti in

linea retta. In deroga all'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono quindi essere inserite le seguenti disposizioni speciali:

a) il beneficiario stesso può occupare l'abitazione convenzionata assieme alla sua famiglia solamente se non è proprietario di abitazioni adeguate alle esigenze della sua famiglia in nessun altro edificio diverso da quello oggetto dell'agevolazione e se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a quello della quarta fascia di reddito di cui all'art. 58, comma 1, lettera d);

b) i parenti in linea retta del beneficiario possono occupare l'abitazione convenzionata solamente se sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali;

c) l'abitazione convenzionata nel primo decennio della durata del vincolo può essere alienata solamente a parenti in linea retta del beneficiario.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, lettera c), nel primo decennio della durata del vincolo l'abitazione convenzionata può essere alienata o data in locazione, previa autorizzazione del direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa, nei casi previsti dall'art. 63, comma 1.

5. Qualora l'abitazione convenzionata si renda libera nel primo decennio della durata del vincolo, essa deve essere data in locazione all'IPES o a un locatario nominato dal comune. Qualora l'IPES non prenda in locazione l'abitazione o qualora il comune non provveda alla nomina di un locatario, l'abitazione può essere data in locazione da persone in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.

6. Nel secondo decennio della durata del vincolo l'abitazione, previa autorizzazione del direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa, può essere locata o alienata a persone in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.

2. Al comma 1 dell'art. 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «Le agevolazioni previste dall'art. 73» sono sostituite dalle parole: «Le agevolazioni nella misura prevista dall'art. 71, comma 1».

3. Al comma 1 dell'art. 76 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «nella misura prevista dall'art. 73 per il recupero convenzionato di abitazioni» sono sostituite dalle parole: «nella misura prevista dall'art. 71, comma 1, per il recupero convenzionato di abitazioni».

4. Il comma 3-bis dell'art. 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«3-bis Ai fini della determinazione della capacità economica del nucleo familiare i redditi dei discendenti del locatario, fiscalmente non a carico, sono considerati nella misura non superiore al 60 per cento. Allo stesso fine per gli ascendenti del locatario o del suo coniuge convivente e per ogni figlio invalido per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è superiore al 74 per cento, anche se fiscalmente non a carico, e comunque per gli ascendenti ultrasessantacinquenni, si applica una quota di detrazione di un importo pari alla quota base per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per una persona singola, determinata ai sensi del regolamento di esecuzione all'art. 7-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5.»

5. Dopo il comma 2 dell'art. 122 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

2-bis. Gli acquirenti in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali possono chiedere la riduzione del prezzo di cessione del 20 per cento.

2-ter. Per le abitazioni cedute in proprietà ai sensi del comma 1 non possono essere richieste le agevolazioni per l'acquisto di abitazioni di cui al capo 8.»

6. La rubrica e il comma 1 dell'art. 126 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono così sostituiti:

«Art. 126 (*Vincolo sociale per abitazioni cedute*). — 1. Qualora per le abitazioni cedute in proprietà ai sensi dell'art. 122, comma 1, venga richiesta la riduzione del prezzo di cessione di cui all'art. 122, comma 2-bis, contestualmente all'intervallazione del diritto di proprietà deve essere annotato il vincolo sociale per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 62. Agli effetti del vincolo sociale, la riduzione del prezzo di cessione è equiparata alla concessione di un contributo a fondo perduto nella stessa misura.»

7. Per le abitazioni per le quali è stata presentata prima del 2 settembre 2002 la domanda per l'ammissione all'agevolazione edilizia di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, si continuano ad applicare le norme di cui agli articoli 71, 72 e 73 della citata legge provinciale, così come erano in vigore fino all'entrata in vigore della presente legge, fino alla decadenza del vincolo ventennale.

Art. 39.

Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 recante: «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

1. Il comma 3 dell'art. 37 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La giunta provinciale, coerentemente con gli indirizzi della programmazione nazionale e provinciale, determina i requisiti dei soggetti erogatori e le procedure per la concessione dell'accreditamento, gli indicatori e le procedure di verifica dei requisiti medesimi, gli eventuali tempi di adeguamento in rapporto al tipo di requisiti, le sanzioni in caso di inadempimento, gli eventuali casi di deroga ai requisiti, nonché i casi e le modalità per la decadenza dei soggetti erogatori dall'accreditamento e dalla titolarità dei rapporti stipulati con le aziende sanitarie. In particolare la giunta provinciale prevede l'istituzione di appositi organismi tecnici per l'istruttoria e la valutazione nel rispetto del principio di obiettività, nonché l'istituzione di un registro delle strutture accreditate. Essa regola altresì i rapporti fra l'attività e le funzioni degli organismi competenti per la concessione dell'accreditamento, rispettivamente per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 39, stabilendo eventualmente a tal fine congrue tariffe.»

2. Dopo l'art. 73 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 73-bis (*Formazione del calzolaio ortopedico*). — 1. Il possesso del diploma di calzolaio ortopedico autorizza alla produzione secondo regola d'arte di scarpe ortopediche e di dispositivi protesici riguardanti il piede fino all'altezza del ginocchio, secondo la prescrizione del medico competente.

2. La durata e i contenuti della formazione sono stabiliti dalla giunta provinciale.»

3. Il comma 5 dell'art. 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Il dirigente infermieristico, nell'ambito del presidio ospedaliero e del territorio, ha funzione di organizzazione e gestione del personale infermieristico. Ha inoltre la funzione di organizzazione e gestione del personale tecnico-sanitario e riabilitativo, se questi profili professionali sono afferenti alla dirigenza infermieristica. Il dirigente infermieristico esercita inoltre la funzione di organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità.»

4. Il comma 6 dell'art. 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. L'incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico viene conferito in base a una pubblica selezione.»

5. Dopo il comma 6 dell'art. 12-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8:

«7. Alla selezione per il conferimento dell'incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali, con superamento di un esame finale. Per l'accesso alla selezione per il conferimento dell'incarico di direttore tecnico-assistenziale è richiesta inoltre un'esperienza professionale di coordinamento almeno biennale.

8. L'accesso alla selezione è subordinato al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca, previsto per il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.»

6. Al comma 1 dell'art. 66 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: «di cui all'art. 17, comma 9» sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 12-bis, commi 7 e 8.»

7. Il comma 2 dell'art. 77 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Nel caso di progetti individuati dalla giunta provinciale sulla base di esigenze di coordinamento o del valore delle forniture, queste possono essere curate dall'amministrazione provinciale, con la possibilità di prevedere forme miste di finanziamento fra provincia e aziende sanitarie ovvero curate in forma associativa tra provincia e aziende sanitarie.»

8. Dopo il comma 2 dell'art. 77 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. La giunta provinciale emana direttive per il funzionamento delle associazioni di cui ai commi precedenti.»

9. Il comma 1 dell'art. 78 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Al fine di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e perseguire gli obiettivi fissati dal piano sanitario provinciale, le aziende sanitarie della provincia di Bolzano sono autorizzate, per lo svolgimento di compiti istituzionali, a costituire e a partecipare a società di capitale nonché ad attuare modelli gestionali e apposite forme contrattuali.»

Art. 40.

*Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
recante: «Disposizioni sulle acque»*

1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 23-bis (*Esenzione dal canone per utenze di acqua sotterranea finora libere*). — 1. Le utenze libere di acqua sotterranea fino alla portata massima di l/s 0,4 per gli usi potabili-domestici, per l'abbigliamento del bestiame e per l'irrigazione di orti e giardini nonché di terreni agricoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal canone annuo fino al 31 dicembre 2010 e possono essere utilizzate liberamente fino a tale data.

2. Nell'esercizio del pozzo i titolari sono obbligati a osservare le norme tecniche stabilite dalla giunta provinciale.

3. Per un'eventuale sostituzione del pozzo deve essere presentata la regolare domanda di concessione ai sensi dell'art. 20.»

2. Il comma 6 dell'art. 48 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

«6. Alle concessioni e autorizzazioni per l'utilizzazione dei terreni appartenenti al demanio pubblico — ramo acque non si applicano le disposizioni e le norme di cui all'art. 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»

Art. 41.

*Modifiche della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10 recante:
«Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica»*

1. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è così sostituito: «I relativi importi dei canoni e sovracanonici possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT, arrotondando i relativi importi per eccesso o per difetto a unità di 10 cent.»

2. Il comma 13 dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, è così sostituito:

«13. Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 cent.»

Art. 42.

*Modifiche della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante:
«Esercizio da parte della provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici».*

1. Il comma 6 dell'art. 13-bis della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, è così sostituito:

«6. Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di 10 cent.»

2. Dopo l'art. 16 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 16-bis. (*Autorizzazione all'allacciamento di impianti telefonici interni alla rete telefonica pubblica*). — 1. L'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, può essere concessa anche ad aziende iscritte come azienda elettrotecnica all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 7 e successivi della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, a condizione che il titolare dell'azienda sia in possesso non solo dei requisiti personali previsti dall'art. 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, ma anche del requisito professionale richiesto per l'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

2. È sufficiente che anche solo il responsabile tecnico, che deve essere nominato ai sensi di legge, sia in possesso del requisito professionale previsto dall'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3. L'autorizzazione è rilasciata dall'assessore provinciale all'energia, sentito il direttore della ripartizione informatica. I requisiti tecnici delle aziende, necessari ai fini dell'autorizzazione, vengono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.»

Art. 43.

*Modifica della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21
recante: «Norme in materia di polizia municipale»*

1. L'art. 2 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2 (*Collaborazione fra i comuni*). — 1. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale in forma associata anche a livello di comunità comprensoriale o tramite delega del servizio alla comunità comprensoriale competente da parte dei comuni che ne fanno parte; i comuni possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lo statuto dell'associazione o il regolamento, nel caso della comunità comprensoriale, stabiliscono le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto.»

Art. 44.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) la legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28;
- b) l'art. 100 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;
- c) l'art. 35 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21;
- d) il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12;
- e) gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57;
- f) gli articoli 2 e 2-bis della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8;
- g) l'art. 71, commi 7, 9, 12, 13, 14 e 15, nonché gli articoli 72 e 73 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.

Art. 45.

Disposizioni transitorie

1. La gestione separata del fondo forestale provinciale di cui all'art. 35 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 44 della presente legge, cessa con effetto dal 1° gennaio 2003. La provincia subentra nelle attività e passività e nei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata gestione. Le disponibilità liquide risultanti al 31 dicembre 2002 sono versate alle entrate del bilancio provinciale e iscritte nel medesimo con le modalità di cui all'art. 34, comma 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. Il rendiconto finanziario di gestione per l'anno 2002 del cessato fondo forestale provinciale è approvato dal comitato forestale provinciale entro il 31 marzo 2003 e previo, controllo da parte dell'ufficio provinciale vigilanza finanziaria, munito di una relazione tecnica sugli interventi effettuati, viene sottoposto all'approvazione da parte della giunta provinciale.

2. La gestione separata dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo per gli interventi per conto di terzi ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, cessa con effetto dal 1° gennaio 2003. La provincia subentra nelle attività e passività e nei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata gestione. Le disponibilità liquide risultanti al 31 dicembre 2002 sono versate alle entrate del bilancio provinciale e iscritte nel medesimo con le modalità di cui all'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 9 gennaio 2003

DURNWALDER

03R0336

LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 2003, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e bilancio triennale 2003-2005.

(Pubblicata nel num. straord. al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 1-bis del 10 gennaio 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

Assunzione di mutui o emissione di prestiti

1. La giunta provinciale è autorizzata ad assumere nell'esercizio 2003 uno o più mutui passivi o a emettere prestiti, ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, eventualmente anche in deroga al comma 5 dello stesso articolo, fino alla concorrenza dell'importo massimo di 645.572.000 euro, da estinguere in non meno di anni dieci a decorrere dall'esercizio 2004 e a un tasso di interesse annuo non superiore al 6,45 per cento.

2. Il ricavo dei mutui o prestiti predetti è destinato nel bilancio provinciale al finanziamento dell'onere per partecipazione ad aumento di capitale della società SEL Spa per l'acquisto di impianti di produzione idroelettrica siti nel territorio provinciale, in conformità al disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, nonché per l'acquisto da altri soci di quote di capitale della medesima società o di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

3. L'ammortamento dei mutui e la restituzione dei prestiti è garantita dalle entrate tributarie devolute dallo Stato alla provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, nonché dalle entrate tributarie proprie della provincia.

4. All'onere annuo per il rimborso del capitale e per gli interessi sui mutui, rispettivamente per l'estinzione graduale e gli interessi sui prestiti, valutato in 88.600.500 euro, si fa fronte nel modo seguente:

a) per gli anni 2004 e 2005, mediante utilizzo di quote degli stanziamenti previsti per il biennio 2004-2005 alla funzione/obiettivo 27, lettere a.1) e a.3), del bilancio triennale 2003-2005;

b) per gli anni successivi, mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della provincia.

Art. 2.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003, annesso alla presente legge, è approvato in 4.652.268 mila euro.

Art. 3.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2003, annesso alla presente legge, è approvato in 4.652.268 mila euro.

Art. 4.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2003, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Spese obbligatorie

1. Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall'art. 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell'allegato n. 1 al bilancio.

Art. 6.

Spese impreviste

1. Le spese per le quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall'art. 20 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell'allegato n. 2 al bilancio.

Art. 7.

Variazioni di bilancio compensative

1. Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l'assessore provinciale alle finanze e bilancio può effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono indicati nell'allegato n. 5 al bilancio.

Art. 8.

Gestione dei residui

1. Per le finalità di cui all'art. 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2002 assumono la numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l'anno 2003. Qualora non esista il capitolo corrispondente, i residui sono

riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di capitolo, da stabilirsi con decreto dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio e con la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classificazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale.

Art. 9.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. La facoltà di cui all'art. 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è esercitata entro il limite di 150 euro.

Art. 10.

Bilanci o triennale 2003-2005

1. È approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il bilancio della provincia per il triennio 2003-2005, allegato alla presente legge.

Art. 11.

Bilancio della cassa provinciale antincendi

1. È approvato il bilancio di previsione della cassa provinciale antincendi per l'anno finanziario 2003, allegato al bilancio della provincia.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 9 gennaio 2003

DURNWALDER

03R0337

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2003, n. 9.

Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 110/2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 16 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasferimento delle funzioni

1. In attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese),

sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è gestito in conformità alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 110/2002. Conseguentemente, la quota di provenienza statale del fondo, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 110/2002, continua a costituire una gestione separata soggetta alle disposizioni previste dalla legge n. 908/1955, e successive modifiche, fatto salvo il trasferimento delle funzioni amministrative in essa previste ai competenti organi regionali, come disposto dall'art. 8 del citato decreto legislativo n. 110/2002.

Art. 2.

Composizione e nomina dell'organo di amministrazione

1. I finanziamenti sono deliberati da un comitato di gestione avente sede a Trieste e nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze.

2. Il comitato è composto da:

a) un presidente;

b) quattro membri designati dalla giunta regionale, scelti su terne di esponenti delle attività economiche indicati rispettivamente dalle camere di commercio di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone;

c) sei membri designati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui due in rappresentanza delle minoranze.

3. I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

4. Il comitato elegge nel proprio seno un Vice Presidente con funzioni vicarie.

5. Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi trattati dal comitato stesso.

6. Il comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo.

7. Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente alla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio che si avvale del servizio del credito per i conseguenti adempimenti.

8. I componenti del comitato devono essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

Art. 3.

Indennità e gettone di presenza

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, sono stabiliti gli importi dell'indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del comitato di gestione.

Art. 4.

Spese di funzionamento del comitato

1. Le spese per il funzionamento del comitato, ivi compresi l'indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese, fanno carico al fondo di cui alla legge n. 908/1955 transitato alla Regione.

2. Le spese per il funzionamento del comitato sono stabilite annualmente dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, previa motivata indicazione del comitato stesso.

Art. 5.

Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo

1. Per assicurare al comitato un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'amministrazione regionale stipula apposita convenzione con soggetto idoneo.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina:

a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa al comitato di gestione;

b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;

c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del fondo;

d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all'attività prevista dal comma 1;

e) le modalità con cui viene informata l'amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti;

f) le procedure connesse alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi.

3. L'onere per il supporto di cui al presente articolo fa carico al fondo di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Art. 6.

Convenzionamento con banche

1. Nel rispetto dell'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 342/1999, tutte le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, previo possesso dei requisiti e alle condizioni che verranno individuate attraverso apposito bando.

Art. 7.

Dotazione del fondo

1. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestione fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).

2. In aggiunta alle risorse già esistenti, le dotazioni del fondo possono essere alimentate:

a) dai conferimenti della Regione;

b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;

c) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;

d) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

3. Le somme disponibili sono depositate in uno o più conti fruttiferi presso la tesoreria regionale, con la quale la Regione stipulerà apposita convenzione, integrativa della convenzione principale di tesoreria.

Art. 8.

Utilizzo risorse

1. Con riferimento alla titolarità complessiva delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto legislativo n. 110/2002, vengono svincolate dalla originaria specifica finalità non più perseguibile, immettendo tali risorse nei finanziamenti del fondo ai sensi della legge n. 8/1970, e successive modifiche e integrazioni, le risorse residue di cui alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, (zone terremotate - euro 154.937,08).

2. Per quanto riguarda le risorse residue di cui alla legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, (aziende IRI nelle province di Trieste e Gorizia - euro 774.685,35) e alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, (partecipazioni statali o collegate nelle province di Trieste e Gorizia - euro 3.838.824,13), queste vengono immesse nelle dotazioni afferenti i territori delle province di Trieste e Gorizia.

Art. 9.

Vigilanza

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del fondo attraverso la direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

Art. 10.

Richiamo normativa comunitaria

1. Il presente provvedimento opera nel rispetto delle norme comunitarie, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità europea, relativo agli aiuti di Stato a finalità regionale in conformità agli orientamenti vigenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 aprile 2003

TONDO

03R00369

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2003, n. 10.

Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ART. 9 DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.

Art. 1.

Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE. Finalità

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4, e nell'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e nell'art. 9 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, vengono attuati nella Regione Friuli-Venezia Giulia secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE

1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole, all'orticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti è autorizzato, in attuazione dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità e i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie: storno (*Sturnus vulgaris*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*), tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*), colombo domestico (*Columba livia var. domestica*).

2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti alle riserve di caccia o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché dagli agenti di vigilanza. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'art. 13 della legge n. 157/1992.

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato A).

4. Ulteriori modalità di prelievo sono disciplinate dal vigente calendario venatorio regionale.

Art. 3.

Condizioni e controlli

1. Gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni. Entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini devono essere restituiti alle riserve competenti, le quali provvederanno entro i successivi sessanta giorni ad inviare alla direzione regionale delle foreste e della caccia e all'Istituto faunistico regionale i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi dell'art. 2, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.

2. L'amministrazione regionale, sentito l'Istituto faunistico regionale, è individuata quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

Art. 4.

Limitazione dei prelievi

1. Il Presidente della Regione, sentito l'Istituto faunistico regionale, adotta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati dalla presente legge in relazione all'insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui all'art. 2.

Art. 5.

Azioni di promozione

1. L'Istituto faunistico regionale svolge attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all'art. 2.

Art. 6.

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 157/1992 e dalla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia).

Capo II

MODIFICHE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA NATURA, DI ATTIVITÀ VENATORIA E DI TASSIDERMIA

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 34/1981 concernente norme per la tutela della natura

1. Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge

regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 32/1996, dopo il numero 26-ter) sono aggiunti i seguenti:

«26-quater) *Asparagus officinalis* L., *Asparagus acutifolius* L., *Asparagus tenuifolius* Lam. (Asparago selvatico);

26-quinquies) *Tamus communis* L. (Tamaro);

26-sexies) *Equisetum* sp. pl. L., tutte le specie (Equiseto o coda cavallina).».

2. L'art. 17 della legge regionale n. 34/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — 1. La cattura delle specie del genere *Rana* (*Rana*), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, è vietata.

2. È consentita la cattura della specie *Rana temporaria* nei territori montani, così come individuati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), con esclusione di quelli ricadenti nelle province di Gorizia e di Trieste dal 1° luglio al 28 febbraio e della specie *Rana esculenta* nei restanti territori montani e nella pianura dal 1° giugno al 31 gennaio.

3. Il quantitativo massimo giornaliero catturabile per persona è fissato in chilogrammi uno.

4. Il comma 2 non trova applicazione nelle aree protette di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni.

5. Le specie *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Rana lessonae* e *Rana nidibunda* sono specie protette e la loro cattura è vietata in tutto il territorio regionale durante tutto l'arco dell'anno.».

3. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 34/1981 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. — 1. La cattura di tutte le specie del genere *Helix* L. (*Lumaca* con chiocciola) è vietata dal 1° giugno al 30 giugno e dal 1° settembre al 30 settembre.

2. Al di fuori del periodo di cui al comma 1, la cattura di molluschi del genere *Helix* è consentita per una quantità giornaliera non superiore a chilogrammi due per persona.».

4. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale n. 34/1981 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter — 1. Il Presidente della Regione, fatte salve comunque le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, può adottare, sentita la direzione regionale delle foreste e della caccia, adeguati provvedimenti di limitazione od sospensione della cattura delle specie contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 17 in relazione all'insorgere di variazioni negative incompatibili con un loro stato di conservazione soddisfacente.

2. La direzione regionale delle foreste e della caccia promuove attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle specie di cui agli articoli 17 e 17-bis.».

5. L'art. 24 della legge regionale n. 34/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 — 1. Ai fini della valorizzazione, salvaguardia e divulgazione della conoscenza relativa al contenuto della presente legge sulla fauna minore e sulla flora, vengono finanziate da parte della direzione regionale delle foreste e della caccia iniziative per la realizzazione di mostre, convegni o materiale divulgativo con azioni dirette o con contributi a favore di province, comuni e altri enti pubblici nella misura del cento per cento, nonché a favore di associazioni culturali nella misura del novanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla direzione regionale delle foreste e della caccia - servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata ed in un'unica soluzione. La spesa deve essere documentata entro l'anno successivo a quello nel quale è avvenuta.».

6. Gli articoli 25, 26 e 28 della legge regionale n. 34/1981 sono abrogati.

Art. 8.

Modifica alla legge regionale n. 53/1981 riguardante lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

1. Il quinto comma dell'art. 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) è sostituito dal seguente:

«5. Per lo svolgimento dei servizi di istituto, ai componenti il Corpo forestale regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento degli illeciti e dei reati revisti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura e ambiente si intende attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del codice di procedura penale.»

Art. 9.

Modifica alla legge regionale n. 56/1986 concernente norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.

1. Al settimo e all'ottavo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), come modificato dall'art. 43, comma 9, della legge regionale n. 30/1999, le parole «dei distretti venatori competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della direzione regionale delle foreste e della caccia, sentiti i distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 14/1987 concernente la disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.

1. All'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo e il terzo periodo del comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 25, comma 1, della legge regionale n. 24/1996, sono sostituiti dai seguenti: «Qualora in una riserva di caccia un numero di cacciatori assegnati in possesso dei requisiti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei cacciatori assegnati alla riserva medesima richieda di praticare la caccia di selezione agli ungulati, il direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensione proporzionale al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva di caccia al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio ai sensi della lettera) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al dieci per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 30/1999.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I cacciatori devono scegliere di praticare in via alternativa la caccia agli ungulati in forma tradizionale o in forma selettiva ed esercitare la sola forma di caccia prescelta a tutte le specie di ungulati cacciabili in un unico territorio della riserva di caccia di appartenenza con l'eccezione del camoscio, mufone e daino, che sono cacciabili solo di selezione da tutti i cacciatori. La richiesta deve essere effettuata entro il 31 marzo.»

2. All'art. 5 della legge regionale n. 14/1987, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 13, della legge regionale n. 13/2000, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia di selezione anche i soci che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito corso e per un solo anno

dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da un socio in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, che funga da tutore e se ne assuma preventivamente per iscritto, di fronte al direttore della riserva di caccia, la totale responsabilità relativamente alla gestione faunistica.»

Art. 11.

Modifica alla legge regionale n. 15/1991 concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale.

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come sostituito dall'art. 75, comma 4, della legge regionale n. 42/1996, dopo le parole «gestione delle riserve di caccia» sono aggiunte le seguenti: «e all'esercizio dell'attività venatoria».

Art. 12.

Modifica alla legge regionale n. 21/1993 concernente norme integrative e modificative in materia venatoria

1. Il comma 2-bis dell'art. 11 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), come inserito dall'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 24/1996, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati, un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale agli ungulati, il direttore della riserva di caccia deve destinare a tale attività un'unica zona della riserva idonea e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio di cui all'art. 17, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 30/1999.»

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 24/1996 concernente norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) è aggiunto il seguente:

«1-bis. La caccia alla posta per gli acquatici è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.»

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1996, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) sono soppresse le parole «germano reale (*Anas platyrhynchos*)»;

b) alla lettera e), dopo le parole «codone (*Anas acuta*)» sono aggiunte le seguenti: «germano reale (*Anas platyrhynchos*)».

3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 24/1996 la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

4. Al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 24/1996, dopo le parole «legge n. 157/1992» sono aggiunte le seguenti: «fissati per l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità specificate dall'art. 12, comma 5, lettera b), della legge medesima».

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale n. 30/1999 riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 30/1999 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e ai fini della definizione della superficie cacciabile, di cui alla presente legge regionale, sono considerate carrozzabili le strade di qualsiasi ordine, tipo e dimensione la cui carreggiata risulti interamente ricoperta da un manto bituminoso o cementizio. Non si considerano comunque carrozzabili le seguenti strade a fondo stabilizzato non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di percorrenza con mezzi motorizzati di cui alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3) e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono altresì equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio ed accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.»

2. All'art. 7 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3, dopo la parola «annuali» sono aggiunte le seguenti: «o pluriennali»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono trasmessi al distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione per la loro ratifica e diventano esecutivi con l'esecutività dell'atto di ratifica dell'assemblea del distretto medesimo, ai sensi dell'art. 16.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli atti di cui al comma 3, lettera b), sono adottati sentita l'assemblea dei soci.»

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di gestione faunistica di cui all'art. 18, i piani di abbattimento, di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, possono comprendere anche gli abbattimenti di cui al comma 4 del medesimo art. 18, limitatamente alle specie e con le modalità tradizionali esercitate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

3. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 30/1999 le parole «Il superamento del» sono sostituite dalle seguenti: «La partecipazione al».

4. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente:

«5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dall'adozione per la loro ratifica. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con l'esecutività dell'atto di ratifica dell'assemblea del distretto medesimo ai sensi dell'art. 16.»

5. All'art. 12-ter della legge regionale n. 30/1999, come aggiunto dall'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 13/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le riserve di caccia, le associazioni venatorie o cinofile nonché gli imprenditori agricoli singoli o associati possono chiedere all'amministrazione regionale di limitare l'attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, ad un periodo di tempo inferiore all'annata venatoria, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila ad esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio.»

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nelle zone cinofile di cui al presente articolo è ammesso l'abbattimento per tutto il periodo dell'anno esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.»

6. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) a coordinare e ratificare i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle riserve di caccia.»;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) a dirimere in via equitativa, attraverso un comitato di saggi composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea del distretto medesimo fra i propri componenti, i contenziosi che insorgono all'interno delle riserve e ad irrogare sanzioni disciplinari per infrazioni di lieve entità legate alla violazione di disposizioni regolamentari o statutarie che comportino una sanzione non superiore alla censura scritta. I membri, qualora siano chiamati ad esprimersi su fatti sui quali siano direttamente interessati, sono sostituiti per incompatibilità dai membri supplenti.»

7. All'art. 15 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente: «b-bis) il Vicepresidente.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'assemblea è composta dai direttori delle riserve di caccia ovvero, se delegati, dai vicedirettori delle stesse, nonché dai rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie o da soggetti incaricati, con delega scritta, dalle stesse e dai gestori delle zone cinofile ricomprese nel territorio del distretto, in numero non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle riserve di caccia.»;

c) al comma 4, dopo le parole «delle deliberazioni dell'assemblea e nomina» sono inserite le seguenti: «il Vicepresidente che, in sua assenza, lo sostituisce in ogni sua competenza, nonché».

8. All'art. 20 della legge regionale n. 30/1999, come modificato dall'art. 2, comma 13, della legge regionale n. 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I direttori delle riserve di caccia e i presidenti dei distretti venatori sono commissariati dall'amministrazione regionale qualora siano accertate a loro carico dalle competenti autorità violazioni di legge, regolamentari e gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento degli organismi di appartenenza. I soggetti che sono stati commissariati non possono essere rieletti.»

b) dopo il comma 2 inserito il seguente:

«2-bis. I provvedimenti di commissariamento di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dall'Assessore regionale competente.»

9. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 30/1999 come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 1/2003, le parole «regolamentano l'» sono sostituite con le seguenti: «verificano la conformità alle norme dell'».

10. All'art. 25 della legge regionale n. 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di infrazioni particolarmente gravi da parte dei cacciatori, il direttore regionale competente ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore dall'esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che deve essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.»

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. È istituita, con sede operativa presso la direzione regionale delle foreste e della caccia, la commissione regionale unica di appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalle commissioni disciplinari di cui al comma 1, che sono considerate di primo grado. La commissione regionale unica di appello è composta da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno almeno laureato in giurisprudenza. La commissione è nominata dal presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente. Alla commissione d'appello si applicano le norme di cui ai commi 3, 5 e 6. I provvedimenti disciplinari adottati dalle commissioni di primo grado sono immediatamente esecutivi e possono essere impugnati, entro il termine di trenta giorni, presso la commissione regionale unica di appello che ha la facoltà di modificare anche «in pejus» il giudizio di primo grado.»

6-ter. Le procedure e i criteri per il funzionamento del comitato di saggi e delle commissioni disciplinari previste dalla presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati con regolamento.».

11. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 30/1999 è sostituita dalla seguente:

«*b*) concessionari, consorziati di riserva privata o consorziale, legali rappresentanti, proprietari o conduttori associati dei fondi e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie.

12. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge regionale 20/2001, le parole «, il concessionario ed il consorziato» sono sostituite dalle seguenti: «e i cacciatori di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*).».

13. L'art. 32 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. (*Fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cino-file*) — 1. L'abbattimento di fauna d'allevamento nelle aziende agriturismo-venatorie e nelle zone cinofile è esercitato dai cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in conformità alla legislazione vigente nonché di ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa e regionale.».

14. All'art. 33 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino a quando tutti i cacciatori non saranno assegnati ad una riserva di caccia, coloro che esercitano l'attività venatoria in Friuli-Venezia Giulia non possono contemporaneamente essere assegnati a più di una riserva di caccia, ovvero assegnati ad una riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o di consorziati di riserve private di caccia.»;

b) al comma 2 la parola «tre» è sostituita con la seguente: «cinque».

15. All'art. 35 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 1/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e il risarcimento» sono sostituite dalle seguenti: «e l'indennizzo»;

b) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-ter. Le domande di risarcimento danni già presentate all'amministrazione regionale ai sensi del comma 1 e non ancora liquidate possono essere definite, a richiesta del danneggiato, con la procedura indennitaria.».

16. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall'art. 2, comma 16 della legge regionale 20/2001, è aggiunto il seguente:

«1-ter. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente «*pro tempore*» del distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del distretto stesso. Per l'erogazione di detti contributi possono essere utilizzati i fondi di cui all'art. 35.».

17. Il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 30/1999 è sostituito dal seguente:

«3. I prelievi di cui al presente articolo possono essere effettuati dai soggetti di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992.».

18. Il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 30/1999 è abrogato.

19. All'art. 40 della legge regionale n. 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione e in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, possono essere convertite in aziende faunistico-venatorie o in aziende agri-turistico-venatorie entro il 31 dicembre 2003. Qualora non presentino domanda di conversione o non dispongano entro tale data dei requisiti oggettivi e soggettivi decadono dalla concessione con decorrenza dal 1° gennaio 2004.»;

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15 *bis*. I cacciatori assegnati ad una riserva di caccia che, a seguito di provvedimento di sospensione, ritiro o mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente, abbiano perso l'assegnazione a detta riserva di caccia e

che successivamente siano risultati estranei ai fatti che hanno determinato detti provvedimenti, potranno, previa domanda da presentarsi dal 1° al 31 marzo di ogni anno, essere riassegnati alla medesima riserva di caccia anche in soprannumero a decorrere dalla successiva annata venatoria, a prescindere dalla relativa graduatoria: contestualmente alla presentazione della domanda i richiedenti dovranno depositare presso l'amministrazione regionale copia dell'atto da cui emerge detta estraneità ed esibire in originale il possesso dei documenti previsti per il rilascio del tesserino venatorio regionale.».

20. Prima del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 30/1999 è inserito il seguente:

«1. Con regolamento possono essere disciplinati specifici aspetti applicativi della presente legge regionale.».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale n. 26/2002 concernente norme regionale per la disciplina dell'attività di tassidermia

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), dopo le parole «Provincia competente,» è aggiunta la seguente: «non».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 26/2002 dopo le parole «animali appartenenti alla specie» è aggiunta la seguente: «protette».

3. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 26/2002 dopo le parole «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente in possesso di autorizzazione provinciale all'attività di tassidermia.».

Art. 16.

Modifica alla legge regionale n. 27/2002 concernente norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli-Venezia Giulia.

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia), dopo le parole «le associazioni ornitologiche,» sono aggiunte le seguenti: «per assumere la gestione di cui all'art. 2, comma 5, ovvero».

Art. 17.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui al comma 1-*ter* dell'art. 36 della legge regionale n. 30/1999, come aggiunto dall'art. 14, comma 16, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 11.6.23.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3162 (1.1.162.2.08.14) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - servizio per la conservazione della fauna e della caccia - con la denominazione «Contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente pro tempore del distretto venatorio per le spese di segreteria del distretto» e con lo stanziamento complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.

2. All'onere complessivo di 120.000 euro derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.23.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4258 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni dal 2003 al 2005, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

3. Per le finalità previste dall'art. 24 della legge regionale n. 34/1981, come modificato dall'art. 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 52.000 euro, suddivisa in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.1.1212, che si istituisce a decorrere dall'anno 2003 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

2002-2004 - alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.5 - rubrica n. 23 - spese correnti - con la denominazione «Contributi per iniziative in materia di fauna selvatica e flora spontanea», con riferimento al capitolo 2829 (1.1.152.2.08.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - con la denominazione «Contributi a favore di Province, comuni, altri enti pubblici ed associazioni culturali per lavalorizzazione, la salvaguardia e la divulgazione delle conoscenze relative alla fauna minore e alla flora» e con lo stanziamento complessivo di 52.000 euro, suddiviso in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

4. All'onere complessivo di 52.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.5.23.1.1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2972 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni 2003 e 2004, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 17 aprile 2003

TONDO

03R0431

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 9.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista il diritto della Regione, alla modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale 2002.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 36 dell'8 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Pubblicazione della rivista il diritto della Regione

1. La giunta regionale è autorizzata a promuovere la pubblicazione periodica di una rivista a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale.

2. La rivista di cui al comma 1 assume il titolo il diritto della Regione.

Art. 2.

Comitato di redazione

1. Per la realizzazione della rivista di cui all'art. 1, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nomina un comitato di redazione composta da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali.

2. Tra gli esperti di cui al comma 1 la giunta regionale sceglie il direttore responsabile e il direttore scientifico della rivista.

3. Il comitato di redazione ha, in particolare, il compito di analisi, elaborazione e coordinamento operativo dell'attività della rivista.

4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 la giunta regionale nomina un segretario per l'assistenza al comitato, scelto anche tra i dipendenti regionali, e determina il compenso spettante ai componenti e al segretario.

Art. 3.

Modifica della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 «Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto»

1. La rubrica del titolo II della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, è sostituita dalla seguente: «Rilascio copia atti amministrativi regionali».

Art. 4.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni.

1. Dopo la lettera 1-bis del comma 2, dell'art. 23, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunta la seguente:

«*l ter*) adottare i provvedimenti inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» e successive modificazioni.

Art. 5.

Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 16 e 17 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14.

Art. 6.

Modifica dell'art. 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002»

1. Alla rubrica dell'art. 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, le parole: «enti locali fideiussori» sono sostituite dalle seguenti: «enti locali garanti».

2. Al comma 1, dell'art. 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, dopo le parole: «enti locali fideiussori» sono aggiunte le seguenti: «o datori di ipoteca».

3. Al comma 2, dell'art. 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, dopo le parole: «enti locali fideiussori» sono aggiunte le seguenti: «o datori di ipoteca».

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione del *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 aprile 2003

GALAN

03R0417

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 10.

Iniziative socio-culturali in occasione del quarantesimo anniversario della tragedia del Vajont.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 dell'8 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio Statuto, promuove la realizzazione di iniziative per la commemorazione della tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963 e per il consolidamento della memoria storica delle sue comunità.

Art. 2.

Programma e tipologia degli interventi

1. Il programma delle manifestazioni commemorative e delle iniziative socio-culturali consiste in interventi di promozione di:

a) mostre, convegni, seminari di studio, rielaborazioni creative, rassegne tematiche sulla documentazione e le espressioni illustrative della tragedia del 9 ottobre 1963 e sulle successive iniziative assunte per la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio interessato dalla tragedia;

b) istituzione di borse di studio per ricerche svolte da studenti di istituti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria e per tesi di laurea aventi ad oggetto lo studio della tragedia del 9 ottobre 1963 e degli effetti sociali che ne sono conseguiti, nonché l'analisi della attuale realtà socio-economia delle zone interessate;

c) produzione e pubblicazione di materiale informativo, documentario e pubblicitario relativo alle manifestazioni ed iniziative;

d) raccolta e pubblicazione di testimonianze dirette e di documenti a carattere storico, culturale, giuridico in forma scritta, visiva e multimediale;

e) costituzione di un fondo documentale che raccolga i documenti e le testimonianze della tragedia del 9 ottobre 1963 e sua collocazione in idonea sede della zona interessata quale «Luogo della Memoria»;

f) manifestazioni ed interventi per la promozione integrata e la valorizzazione del territorio.

2. Gli enti locali territorialmente interessati, le università degli studi, gli istituti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria, le associazioni e i comitati dei superstiti e dei sopravvissuti, le istituzioni ed associazioni culturali, le fondazioni bancarie aventi sede nel territorio regionale e gli enti rappresentativi delle comunità venete all'estero, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono presentare al comitato promotore di cui all'art. 3 propri progetti di interventi, corredati da una dettagliata relazione di fattibilità e di previsione finanziaria.

Art. 3.

Comitato promotore

1. Il comitato promotore, già istituito dall'amministrazione provinciale di Belluno, previa intesa con la provincia e con provvedimento della medesima è integrato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da due rappresentanti della Regione del Veneto individuati nelle persone del presidente della giunta regionale del Veneto e del presidente della commissione consiliare competente o loro delegati e da un rappresentante del comune di Longarone.

2. Il programma degli interventi viene predisposto dal comitato promotore, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base dei progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

3. La amministrazione provinciale di Belluno, nei successivi quindici giorni, approva il programma e ne dispone il finanziamento e le modalità attuative.

Art. 4.

Finanziamenti

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della amministrazione provinciale di Belluno la somma di duecentomila euro.

2. Le somme vengono erogate:

a) fino al settanta per cento, all'avvenuta notifica del provvedimento di approvazione da parte della amministrazione provinciale di Belluno del programma di interventi;

b) per la parte residua, su presentazione da parte della amministrazione provinciale di Belluno di documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute per la loro attuazione.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in euro 200.000.00 per l'anno 2003, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 12 «Interventi regionali in materia di cultura», iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

2. Nel medesimo stato di previsione si provvede contestualmente ad incrementare lo stanziamento dell'u.p.b. U0169 «Manifestazioni ed istituzioni culturali» di euro 200.000,00 in termine di competenza e cassa per l'esercizio 2003.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 aprile 2003

GALAN

03R0418

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 11.

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 dell'8 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. La validità del vigente piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)» e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 ottobre 2003.

Art. 2.

Termine per l'approvazione dei piani faunistico venatori provinciali

1. Entro il 30 giugno 2003 le province approvano i piani faunistico venatori provinciali con la previsione di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 4 aprile 2003

GALAN

03R0419

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5.

Norme regolamentari in attuazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 18 del 30 aprile 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26, disciplina le ulteriori modalità ed i termini per l'erogazione dei contributi a favore dei mutilati e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali.

Art. 2.

Cure climatiche

1. Ai sensi dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le cure climatiche di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 26/2002, sono concesse, per un periodo non superiore a ventuno giorni l'anno, ai seguenti soggetti richiedenti, compresi tra le categorie di beneficiari di cui all'art. 4 della stessa legge regionale:

a) pensionati per infermità tubercolare o che presentano quadri clinici ad essa correlati;

b) invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata.

2. Le cure climatiche sono concesse in regime di assistenza indiretta.

Art. 3.

Soggiorni terapeutici

1. I soggiorni terapeutici di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 26/2002, sono concessi, per un periodo non superiore a ventuno giorni l'anno, a tutti i soggetti richiedenti previsti dall'art. 4 della stessa legge regionale.

2. Gli invalidi ammessi ai soggiorni terapeutici possono essere avviati presso idonei istituti di cura o strutture sanitarie scelte dall'Azienda U.S.L., dove è assicurato un adeguato controllo medico, oppure presso strutture convenzionate da loro stessi individuate, che soddisfano le finalità proprie del soggiorno terapeutico.

3. Ai fini dell'ammissione al soggiorno terapeutico assume particolare rilevanza la presenza di uno dei seguenti quadri clinici:

a) insufficienza respiratoria cronica;

b) risentimento cardiaco secondario a insufficienza respiratoria cronica;

c) insufficienza cardiovascolare non scompensata;

d) gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale.

Art. 4.

Cure termali

1. Le cure termali di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 26/2002 sono concesse, per un periodo non superiore a quindici giorni l'anno, ai soggetti richiedenti di cui all'art. 4 della stessa legge regionale, che, per le infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio per cause di guerra, ne presentano l'indicazione clinica e non sono affetti da infermità che controindicano il trattamento termale.

2. Le cure termali sono concesse in regime di assistenza diretta.

Art. 5.

Accompagnamento

1. Agli invalidi che sono nella impossibilità assoluta e comprovata di attendere alle esigenze della vita quotidiana è concesso, durante il periodo delle cure, l'accompagnatore di cui all'art. 7 della legge regionale n. 26/2002.

Art. 6.

Presentazione della domanda

1. Gli invalidi che intendono fruire di cure climatiche o termali devono presentare entro il 28 febbraio di ogni anno, alla azienda U.S.L. di competenza apposita domanda in carta semplice, corredata di prescrizione del proprio medico di base, con le modalità indicate nell'allegato A) al presente regolamento.

2. Lo stampato, compilato dal medico di base, deve contenere i dati anagrafici del richiedente, la patologia per cui si richiedono le cure, l'attestazione della eventuale dipendenza della infermità da cause di guerra, la necessità della procedura terapeutica proposta, lo stabilimento termale e l'assenza di controindicazioni alla effettuazione delle cure stesse. Può essere indicata anche, se a conoscenza dell'interessato e comunque in modo facoltativo, la località climatica presso la quale egli desidera praticare le cure e l'indicazione del periodo di proprio gradimento.

3. Non vi è data di scadenza per la presentazione della richiesta per i soggiorni terapeutici, in quanto la necessità di tale assistenza può essere accertata in qualunque periodo dell'anno.

4. Nella domanda di richiesta del soggiorno terapeutico il medico di base propone il piano curativo e riabilitativo.

Art. 7.

Procedimento amministrativo

1. In ordine alla richiesta di ammissione degli invalidi alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici e alle cure termali, nonché alla concessione degli accompagnatori, provvede il medico della competente azienda U.S.L., responsabile della unità operativa di medicina legale o, laddove non strutturata, il responsabile del distretto sanitario competente per territorio, o suo delegato.

2. Ai fini della valutazione circa l'ammissibilità dell'invalide al soggiorno terapeutico, i soggetti competenti, di cui al comma 1, possono richiedere il parere dei «Nuclei di valutazione geriatrici» previsti dal piano sociale regionale di cui alla legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.

3. Agli invalidi che hanno presentato la domanda di cui all'art. 5 è comunicata la autorizzazione o il diniego motivato. È consentito alla Azienda U.S.L. chiedere all'interessato documentazione ulteriore o disporre accertamenti per il completamento della pratica.

4. I provvedimenti redatti ai sensi del comma 1 sono definitivi.

5. Le aziende U.S.L. definiscono le ulteriori modalità procedurali per quanto non previsto dalla legge regionale n. 26/2002 e dal presente regolamento.

Art. 8.

Obbligo dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale n. 26/2002 devono effettuare le cure termali e climatiche e i soggiorni terapeutici, rispettivamente presso stabilimenti e località che rispondano ai requisiti terapeutici e climatici indicati nelle autorizzazioni.

Art. 9.

Liquidazione

1. Per ottenere la liquidazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 26/2002 gli invalidi devono, a cure espletate, presentare alla U.S.L. competente per territorio domanda in carta semplice, con le modalità previste nell'allegato B) al presente regolamento, producendo copia della autorizzazione, nonché:

a) per cure climatiche:

1) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti se hanno o meno titolo alle stesse prestazioni da parte di altri enti e che comunque non ne hanno usufruito;

2) dichiarazione resa secondo l'allegato C) al presente regolamento;

3) documentazione di spesa;

b) per soggiorni terapeutici:

1) certificazione della struttura sanitaria, attestante l'avvenuta permanenza nella stessa, nonché se l'invalide si è avvalso di un accompagnatore nel periodo di soggiorno;

2) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che l'interessato non ha usufruito di altro periodo di soggiorno terapeutico durante l'anno né, sempre nello stesso anno solare, di cure termali e climatiche;

c) per le cure termali:

1) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti se l'interessato ha o meno titolo alle stesse prestazioni da parte di altri enti e che comunque non ne ha usufruito;

2) documentazione di spesa, nonché dichiarazione del responsabile sanitario della struttura termale, attestante che l'invalide si è avvalso di un accompagnatore per il periodo di cure.

2. La domanda va presentata alla U.S.L. che ha autorizzato la cura e/o il soggiorno entro e non oltre sessanta giorni dal termine del ciclo.

Art. 10.

Residenti all'estero

1. Gli invalidi nati in Umbria, aventi nazionalità italiana e residenti all'estero, sempre che si trovino nelle condizioni previste dalla legge regionale n. 26/2002, possono essere autorizzati dalla azienda U.S.L. del capoluogo di regione, a fruire delle cure climatiche, soggiorno terapeutico e cure termali con le stesse modalità previste per gli invalidi residenti nel territorio regionale.

Art. 11.

Divieto di cumulo

1. Le cure climatiche e termali non sono cumulabili tra loro e non possono essere concesse agli invalidi che hanno fruito, nel corso dello stesso anno, di soggiorni terapeutici.

Art. 12.

Rendicontazione

1. Le aziende U.S.L. provvedono a rendicontare alla Regione, direzione regionale alla sanità e servizi sociali, sul numero dei beneficiari ammessi alle prestazioni di cui al presente regolamento, e sulle somme complessivamente liquidate.

Art. 13.

Norma di prima applicazione

1. Per il solo anno 2003 il termine ultimo di presentazione della domanda di cure climatiche e termali di cui alla legge regionale n. 26/2002, è fissato al 30 giugno 2003.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 16 aprile 2003

LORENZETTI

03R0506

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2003, n. 6.

Disposizioni di attuazione della legge regionale n. 25 del 6 dicembre 2002 - norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizione a scopo medico.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 20 del 14 maggio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento regionale da attuazione alla legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25, recante: «Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizione a scopo medico», di seguito denominata «legge», ai sensi dell'art. 9, comma 1 della stessa.

Art. 2.

Domanda di nulla osta per l'impiego di categoria B

1. La domanda per il rilascio del nulla osta, di cui all'art. 2 della legge, deve contenere i seguenti dati ed elementi:

a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società, vanno indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA e la sede legale;

b) il tipo pratica che si intende svolgere;

c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;

d) per ogni macchina radiogena, il tipo di macchina, il tipo di particella carica e l'energia massima di accelerazione, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo duty cycle, e il numero delle macchine che si intende utilizzare;

e) per le materie radioattive, le quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, presenti contemporaneamente e pervenute o prodotte in ragione di anno solare;

f) per tutte le sorgenti, l'eventuale produzione di neutroni;

g) modalità di produzione, di gestione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con indicazione dell'applicabilità o meno delle previsioni di cui all'art. 154, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali.

2. Alla domanda, deve essere allegata la seguente documentazione, redatta e firmata, ognuno per la parte di propria competenza, dall'esercente e dall'esperto qualificato, di cui all'art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995, atta anche a dimostrare l'idoneità della località dove la pratica verrà svolta:

a) descrizione dei locali e delle aree interessati all'attività che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la classificazione in zone ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 230/1995, nonché degli ambienti e delle aree circostanti, sovrastanti e sottostanti, anche esterni all'installazione, indicandone, ove conosciute, sia la destinazione d'uso sia le eventuali sorgenti impiegate, anche da parte di soggetti terzi;

b) indicazione dei criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 230/1995;

c) descrizione della pratica, delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti radioattive all'interno dell'installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili, anche in relazione all'attuazione del principio di ottimizzazione, in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;

d) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali e delle specifiche modalità di intervento, al fine di prevenire le esposizioni di persone o di limitarne le conseguenze sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente;

e) produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;

f) programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attività, nonché delle prove previste;

g) modalità previste per l'eventuale disattivazione dell'installazione;

h) valutazione preventiva delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;

i) risultati delle valutazioni di cui all'art. 115-ter del decreto legislativo n. 230/1995;

j) criteri e modalità di attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 79 e 80 del decreto legislativo n. 230/1995;

m) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all'art. 61 del decreto legislativo n. 230/1995, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori e indicazione della qualificazione professionale dei medesimi;

n) indicazione, ai fini delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed operative di cui alle lettere precedenti, del contributo delle materie radioattive somministrate ai pazienti sottoposti a indagine diagnostica o a trattamento terapeutico, particolarmente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi, ivi compresi quelli prodotti attraverso gli escreti dai pazienti stessi;

o) descrizione di criteri e modalità idonei a garantire il rispetto del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187;

p) copia della ricevuta del versamento di cui all'art. 7, se dovuto.

Art. 3.

Autorità competente

1. L'autorità competente all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 3 della legge è il servizio V, «Prevenzione e sanità pubblica», della direzione regionale sanità.

Art. 4.

Nulla osta per l'impiego di categoria A

1. L'autorità esprime il parere previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge sentita la commissione per la radioprotezione, la quale formula le proprie valutazioni entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 5.

Relazione tecnica di cui all'art. 6, comma 1, della legge

1. La relazione tecnica di cui all'art. 6, comma 1 della legge deve essere presentata dal titolare del nulla osta all'autorità entro i sei mesi successivi alla scadenza di ogni periodo di sette anni, a partire dalla data di rilascio del nulla osta.

2. La relazione tecnica deve contenere gli estremi dell'atto autorizzativo riferito alla pratica, va redatta e firmata, ognuno per la parte di propria competenza, dal titolare del nulla osta e dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995 e deve contenere:

a) l'aggiornamento della documentazione originariamente prodotta, elencata all'art. 2;

b) i dati e gli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione dei lavoratori addetti alla pratica e della popolazione, riferiti ai sette anni precedenti, con particolare riguardo, ove applicabili, alle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati e alla quantità e tipologia di rifiuti radioattivi mediamente prodotti.

Art. 6.

Domande di conversione, convalida o modifica

1. Le domande di conversione, convalida o modifica delle autorizzazioni rilasciate per le attività già in atto all'entrata in vigore della legge, di cui all'art. 9, comma 3 della legge stessa devono essere corredate dai dati e dalla documentazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 7.

Spese a carico dei soggetti richiedenti non pubblici

1. I soggetti richiedenti non pubblici sono tenuti, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, al pagamento delle spese che la Regione sostiene con riferimento al costo effettivo del servizio per il rilascio del nulla osta, quale risulta dallo specifico tariffario.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 6 maggio 2003

LORENZETTI

03R0507

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 38.

Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Garante dell'infanzia

1. È istituito presso il consiglio regionale del Lazio il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età.

2. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2.

Funzioni

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;

b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

c) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

e) promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela ed assicura consulenza e sostegno ai tutori o ed ai curatori nominati;

f) promuove, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con riferimento alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso;

g) esprime anche, su richiesta degli organi regionali, pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i minori e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;

h) svolge attività di consulenza nei confronti dei tutori e curatori;

i) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico;

l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di

violazione dei diritti dei minori fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la migliore tutela ed il sostegno necessario;

m) collabora, in collegamento con l'osservatorio regionale per l'infanzia, con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza e diffonde la conoscenza dei relativi diritti;

n) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantili e segnala all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni;

o) predispone iniziative per facilitare la creazione di un nuovo rapporto tra minori ed informazione con l'intento di sviluppare nei minori capacità critiche e di suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso l'infanzia al fine di difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;

p) promuove programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia, nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi diretti alla tutela di diritti ed interessi individuali di minori sono effettuati in accordo, ove possibile, con la famiglia della persona di minore età.

3. Il garante, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, può:

a) intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa);

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti.

4. Il garante, ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, provvede a denunciarle alle autorità competenti ed a riferirle agli organi della Regione.

5. Il garante e il difensore civico regionale coordinano la propria attività e collaborano in relazione a situazioni di interesse comune.

Art. 3.

Relazioni agli organi istituzionali

1. Il garante:

a) riferisce di norma ogni sei mesi alla giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente competente in materia di servizi sociali sull'attività svolta;

b) presenta una relazione annuale al consiglio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate in cui illustra al consiglio regionale medesimo le attività svolte e quelle in programma per l'anno successivo.

2. La relazione di cui al comma 1, lettera b) è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione

Art. 4.

Struttura organizzativa

1. Per l'espletamento della propria attività il garante si avvale di apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Tale struttura può essere articolata in sedi decentrate a livello provinciale e deve essere dotata di figure professionali adeguate ai compiti da svolgere ed in particolare di psicologi, di assistenti sociali e di esperti in pedagogia.

2. Per l'espletamento delle funzioni del garante la struttura di cui al comma 1, opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori, si avvale anche della collaborazione della struttura di supporto al difensore civico regionale, nonché per studi e indagini sulla situazione minorile, dell'osservatorio regionale sull'infanzia.

3. Per lo svolgimento della propria attività, il garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle ASL.

Art. 5.

Nomina, incompatibilità e revoca

1. Il garante è eletto dal consiglio regionale con le medesime modalità previste per l'elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni, può essere rieletto una sola volta.

2. Può essere eletto garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o equipollenti, in lettere, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia o equipollenti;

b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;

c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, alla prevenzione del disagio ed all'intervento sulla devianza minorile.

3. La carica di garante è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale;

b) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. La carica di garante è inoltre incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, subordinato, commercio o professione.

5. Il conferimento della carica di garante a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro, il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il presidente del consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro

quindici giorni, e se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al consiglio regionale al fine della sostituzione.

7. Il consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Art. 6.

Trattamento economico

1. Al garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese di trasporto ed il trattamento di missione nel limite del settanta per cento di quanto spetta ai consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2002 è istituito, nell'ambito dell'unità previsionale di base R11, apposito capitolo denominato «Spese per il garante dell'infanzia e dell'adolescenza», con lo stanziamento di € 103.291,00 in termini di competenza e cassa.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti all'unità previsionale di base T21.

3. Alla determinazione della spesa per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 ottobre 2002

STORACE

03R0160

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 9 0 6 *

€ 1,60